

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 328

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno

24 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie** 14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/782/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario**

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006**

che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Libro bianco della Commissione sulla politica comune dei trasporti del settembre 2001 sottolinea lo sviluppo dell'intermodalità quale strumento pratico ed efficace per raggiungere un sistema di trasporto equilibrato e propone sia lo sviluppo delle autostrade del mare, opzioni intermodali marittime integrate di alta qualità, sia un impiego più intensivo del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, come elementi fondamentali di questa strategia. Il Consiglio europeo tenutosi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 ha dichiarato che la modifica dell'equilibrio tra le modalità di trasporto è al centro della strategia per uno sviluppo sostenibile. Inoltre, nella riunione tenutasi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di ridurre la congestione nelle strozzature del traffico in numerose regioni menzionando in particolare le Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico; quest'ultima precisazione indica che le linee marittime delle autostrade del mare costituiscono parte integrante e importante della rete transeuropea dei trasporti. Un programma di sostegno dell'intermodalità orientato al mercato rappresenta uno strumento centrale per sviluppare ulteriormente l'intermodalità e dovrebbe sostenere in modo specifico la creazione delle autostrade del mare,

garantendo anche un miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, nonché del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne.

- (2) In assenza di un'azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L'effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada durante il periodo 2007-2013 di 20,5 miliardi di tonnellate/km l'anno per i venticinque Stati membri dell'Unione europea, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, affidabilità della catena di approvvigionamento, delle attività logistiche e per danni ambientali.
- (3) Per affrontare questo aumento del trasporto stradale di merci, è necessario utilizzare maggiormente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, quali ad esempio lo sviluppo di innovazioni tecniche del materiale rotabile, per ridurre la congestione stradale.
- (4) Il programma istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») ⁽³⁾, dovrebbe quindi essere rafforzato con nuove azioni, finalizzate alla riduzione effettiva del trasporto internazionale su strada. La Commissione ha proposto quindi un programma più ambizioso, di seguito «programma Marco Polo II» o «il programma», volto a potenziare l'intermodalità, a ridurre la congestione stradale e a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità. Per realizzare tale obiettivo, il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, della logistica e ad altri mercati rilevanti, tenendo conto delle necessità delle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe contribuire a trasferire per lo meno l'atteso aumento complessivo del

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 19.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.

⁽³⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

- traffico internazionale di merci su strada, ma preferibilmente un volume superiore, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, o verso una combinazione di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali siano i più brevi possibili. Il programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 dovrebbe essere quindi sostituito.
- (5) Il programma Marco Polo II prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un trasferimento modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel mercato intermodale. Inoltre, le iniziative previste dal programma Marco Polo II dovranno anche contribuire ad una reale riduzione del trasporto internazionale di merci su gomma.
- (6) Le azioni che saranno finanziate dal programma Marco Polo II dovrebbero esplicarsi in un ambito geografico internazionale. Per riflettere la dimensione europea delle azioni, i progetti dovrebbero essere presentati da imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un'azione. I soggetti di diritto pubblico dovrebbero poter partecipare a tale consorzio, quando intervengono in attività economiche, conformemente alle loro legislazioni nazionali.
- (7) I candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, già esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. È opportuno non scoraggiare progetti accettabili, in particolare quelli che tengono conto delle esigenze delle PMI, introducendo una definizione eccessivamente restrittiva delle azioni ammissibili.
- (8) Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o superiori in termini di ulteriore trasferimento modale, di qualità, di vantaggi ambientali e redditività rispetto all'avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa.
- (9) Per essere trasparente, obiettivo e chiaramente limitato, l'aiuto per la fase di avviamento delle azioni di trasferimento modale dovrebbe, ad esempio, fare riferimento alle economie di costi per la società generata dal trasferimento verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne anziché il solo trasporto su strada. Per questo motivo, il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo finanziario indicativo con riferimento alle tonnellate per chilometro di merci trasportate su strada.
- (10) L'assistenza finanziaria comunitaria basata sulle tonnellate per chilometro trasferite dal modo stradale al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne, oppure basata sulla riduzione delle tonnellate per chilometro o dei veicoli per chilometro di trasporto merci su strada dovrebbe essere regolabile in modo da premiare i progetti di elevata qualità o i progetti che dimostrino di apportare un effettivo beneficio ambientale.
- (11) In sede di attribuzione dei fondi, è opportuno prestare particolare attenzione alle zone sensibili e alle zone metropolitane rientranti nell'ambito geografico di applicazione del programma.
- (12) È opportuno che i risultati di tutte le azioni del programma siano adeguatamente divulgati, per garantirne pubblicità, trasparenza e lo scambio delle migliori pratiche.
- (13) Nel corso della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti, è necessario assicurare che le azioni selezionate contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochino distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'attuazione di entrambi i programmi. Entro il 30 giugno 2007 essa dovrebbe presentare la relazione di valutazione dei risultati del programma Marco Polo per il periodo 2003-2006.
- (14) Le azioni non dovrebbero provocare distorsioni della concorrenza, in particolare tra i modi di trasporto diversi da quello stradale o nell'ambito di ciascun modo alternativo, in misura contraria all'interesse comune. È opportuno evitare accuratamente tali distorsioni, in modo che le azioni contribuiscano a trasferire il traffico merci dal trasporto stradale verso modi alternativi piuttosto che sottrarre merci a servizi esistenti di trasporto ferroviario, di trasporto marittimo a corto raggio o per vie d'acqua interne.
- (15) Poiché lo scopo del programma Marco Polo II non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, considerata la sua portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾.

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(18) Per garantire la continuità e la trasparenza del programma Marco Polo dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie relative ai contratti e alla procedura di selezione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, di seguito «il programma Marco Polo II» o «il programma», volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto all'Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale. Il programma ha durata dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e la sua finalità è il trasferimento, entro la fine del programma, di una parte sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate/chilometro, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «azione»: qualunque progetto eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti nel territorio degli Stati membri o dei paesi partecipanti; azioni catalizzatrici, azioni di trasferimento fra modi e azioni comuni di apprendimento possono comprendere vari progetti coordinati fra di loro;
- b) «azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a superare importanti barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci della Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne e/o l'efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie; ai fini della presente definizione per dette barriere strutturali si intende qualsiasi ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon funzionamento della catena del trasporto merci;
- c) «azione autostrade del mare»: qualsiasi azione innovativa intesa a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili; azioni di questo tipo possono comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e con frequenza elevata. L'azione comprende preferibilmente l'impiego delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie d'acqua interne e le ferrovie per il trasporto di merci nell'hinterland e servizi integrati porta a porta; se possibile, andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche;
- d) «azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici; essa include, se del caso, azioni in cui il trasferimento tra modi è originato dallo sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie;
- e) «azione di riduzione del traffico»: qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un'elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull'occupazione; questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la creazione di infrastrutture ausiliarie e di impianti;
- f) «azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche;
- g) «azione innovativa»: qualsiasi azione caratterizzata da elementi precedentemente assenti in un determinato mercato;
- h) «infrastruttura ausiliaria»: l'infrastruttura necessaria e sufficiente per la realizzazione degli obiettivi delle azioni, compresi gli impianti merci-passeggeri;
- i) «misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici; le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono considerate misure di accompagnamento;
- j) «misura preparatoria»: qualsiasi misura che prepara un'azione catalizzatrice, un'autostrada del mare o un'azione per la riduzione del traffico, come studi di fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di impianti;

- k) «impresa»: qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento;
- l) «consorzio»: qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente un'azione condividendone i rischi;
- m) «tonnellata per chilometro»: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente volumetrico, per la distanza di un chilometro;
- n) «veicolo per chilometro»: il trasporto di un autocarro, carico o vuoto, per la distanza di un chilometro;
- o) «paese terzo vicino»: qualunque Stato non membro dell'Unione europea che ha una frontiera comune con l'Unione europea o che si affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l'Unione europea.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il programma si applica ad azioni:
 - a) che riguardano il territorio di almeno due Stati membri;
 - o
 - b) che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino.
2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono finanziati dal programma, tranne nelle fattispecie di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese interessato.
4. Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell'EFTA e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.

CAPO II

PROPONENTI ED AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 4

Richiedenti ammissibili

1. Le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso

di un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa stabilita in uno Stato membro.

2. Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere associate ai progetti, ma non possono in alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.

Articolo 5

Azioni ammissibili e condizioni di finanziamento

1. Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni:
 - a) azioni catalizzatrici, con specifico riferimento a quelle volte a migliorare le sinergie nei settori ferroviario, delle vie d'acqua interne e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le autostrade del mare, mediante un miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti;
 - b) azioni per le autostrade del mare; all'interno dell'Unione europea queste azioni utilizzano le reti transeuropee di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾;
 - c) le azioni di trasferimento fra modi;
 - d) azioni per la riduzione del traffico;
 - e) azioni comuni di apprendimento.

2. Le specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono riportate nell'allegato I. Le condizioni per l'erogazione dei contributi per le infrastrutture ausiliarie ai sensi dell'articolo 2, lettera h), sono riportate nell'allegato II.

3. Il contributo finanziario comunitario si basa su contratti negoziati fra la Commissione e il beneficiario. I termini e le condizioni di tali contratti mantengono, per quanto possibile, i costi finanziari e amministrativi al minimo, ad esempio agevolando la concessione di garanzie bancarie vantaggiose per le imprese, conformi alle norme e ai regolamenti applicabili, in particolare al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, onde assicurare la massima efficacia e flessibilità amministrative.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

4. Senza pregiudicare gli obiettivi generali di cui all'articolo 1, le priorità annuali nella presentazione delle candidature per le azioni catalizzatrici e le azioni comuni di apprendimento sono fissate e, se necessario, riviste dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, e secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni procedurali dettagliate

Le disposizioni procedurali dettagliate per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni previste dal programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

Aiuti di Stato

Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all'allegato I. L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso sotto forma di aiuto di Stato e il contributo finanziario comunitario alle infrastrutture ausiliarie non deve superare il 50 % dei costi ammissibili.

CAPO III

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE AZIONI

Articolo 8

Presentazione delle azioni

Le azioni sono presentate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell'articolo 6. La presentazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell'articolo 9.

Articolo 9

Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario

Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- b) se del caso, delle condizioni stabilite negli allegati I e II;

- c) del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale;
- d) dei benefici ambientali delle azioni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne. Attenzione specifica sarà data ai progetti che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore;
- e) della complessiva sostenibilità delle azioni.

La decisione sulla concessione del contributo finanziario è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 400 000 000 di EUR ⁽¹⁾.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma

Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell'attuazione dell'articolo 5.

⁽¹⁾ L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.

*Articolo 13***Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee**

1. La Commissione garantisce che nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento siano tutelati gli interessi finanziari delle Comunità europee, applicando misure preventive contro frodi, corruzione e qualsivoglia altro tipo di attività illegale, eseguendo controlli efficaci e procedendo al recupero delle somme indebitamente versate e, nel caso in cui siano constatate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità ⁽¹⁾, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

2. Per le azioni finanziate a norma del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di disposizioni comunitarie o l'inadempienza contrattuale derivante da un atto o un'omissione di un operatore economico che ha o che potrebbe avere l'effetto di pregiudicare con una spesa ingiustificata il bilancio generale dell'Unione europea o i bilanci che essa gestisce.

3. I contratti e gli accordi, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, risultanti dal presente regolamento, devono prevedere in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato e verifiche contabili della Corte dei conti, se del caso, in loco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

*Articolo 14***Valutazione**

1. La Commissione informa il comitato almeno due volte all'anno dell'esecuzione finanziaria del programma e fornisce un aggiornamento dello stato di tutte le azioni finanziate dal programma.

La Commissione effettua una valutazione a metà percorso e una valutazione finale del programma per stimare il suo contributo agli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti e l'utilizzo effettivo degli stanziamenti.

2. Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti dal programma Marco Polo nel periodo 2003-2006. Se la relazione rivela che sono necessari adeguamenti del programma Marco Polo II, la Commissione presenta delle proposte in merito.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal 14 dicembre 2006.

I contratti relativi alle azioni realizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continueranno ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario. Tutta la procedura di valutazione e di selezione relativa all'anno 2006 è disciplinata altresì dal regolamento (CE) n. 1382/2003, anche nel caso in cui essa si concluda nel 2007.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2006.

Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
1. Condizioni di finanziamento	<p>a) L'azione catalizzatrice raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione catalizzatrice è innovativa a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti;</p>	<p>a) L'azione delle autostrade del mare (AdM) raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione AdM è innovativa a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; saranno tenuti in considerazione anche l'alta qualità del servizio, la semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso ai porti, l'efficienza dei collegamenti con l'hinterland e la flessibilità e l'efficienza dei servizi portuali;</p>	<p>a) L'azione di trasferimento modale raggiunge i propri obiettivi entro 36 mesi al massimo e risulti in seguito autonomamente redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione di trasferimento modale non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;</p>	<p>a) L'azione raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione è innovativa a livello europeo, in termini di integrazione della logistica di produzione nella logistica dei trasporti;</p>	<p>a) L'azione comune di apprendimento porta ad un miglioramento dei servizi commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze con durata massima di 24 mesi;</p> <p>b) l'azione è innovativa a livello europeo;</p>

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	c) l'azione catalizzatrice realizza un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a quello marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne;	c) l'azione AdM si prefigge di incoraggiare il trasporto marittimo a corto raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti capaci di movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i servizi combinati di trasporto merci passeggeri o una combinazione tra trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibili. L'azione dovrebbe preferibilmente comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o lungo le vie d'acqua interne;	c) l'azione di trasferimento modale propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi;	c) l'azione ha il fine di incoraggiare una maggiore efficienza del trasporto internazionale di merci nei mercati europei, senza ostacolare la crescita economica, focalizzandosi sulla modificazione della produzione e/o dei processi di distribuzione; per dar luogo a distanze minori, a carichi più elevati, a un minor numero di viaggi a vuoto, a una riduzione dei flussi di rifiuti, a una riduzione del volume e/o del peso e a qualsiasi altra iniziativa idonea a ridurre significativamente il traffico merci su strada, senza compromettere le capacità generali di produzione o di impiego;	c) l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;
	d) l'azione catalizzatrice propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;	d) è previsto che l'azione AdM realizzi un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a corto raggio, alle vie d'acqua interne o al trasporto ferroviario;	d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.	d) l'azione ha il fine di condurre a una riduzione del traffico effettiva, misurabile e sostenibile pari almeno al 10 % del volume attuale di merci misurato in tonnellate/chilometro o veicoli/chilometri;	d) l'azione comune di apprendimento propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi la necessità dell'intervento regolatore della Commissione.
	e) l'azione catalizzatrice non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;	e) l'azione AdM propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;		e) l'azione propone un piano realistico precisando le tappe concrete previste per raggiungere i suoi obiettivi e determinare la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;	

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.	f) l'azione AdM non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;		f) l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;	
		g) qualora l'azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.		g) qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.	
2. Intensità e ampiezza del finanziamento	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie, le infrastrutture ausiliarie e gli impianti. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento;	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento;	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento;	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento;	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato;
				b) l'aiuto finanziario comunitario alle azioni di riduzione del traffico non deve essere impiegato per sostenere imprese o attività produttive che non hanno alcun rapporto diretto con il trasporto o la distribuzione;	
	b) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.	b) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie e per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro di merci su strada trasferite. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	b) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	c) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie, per le infrastrutture ausiliarie e gli impianti, è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni riduzione di 500 tonnellate/km di merci trasportate su strada o di 25 veicoli/km. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	b) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie non sono applicabili.

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
		c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	d) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	
		d) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.	d) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie, laddove applicabili, sono esposti nell'allegato II.	e) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II.	
3. Forma e durata della convenzione di finanziamento	Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata di regola non è superiore a 38 mesi.	Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 26 mesi.
	Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi.	Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi.	Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi.
4. Soglie contrattuali	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 2 000 000 di EUR.	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 2 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 1,25 miliardi di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico.	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento fra modi è di 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 250 milioni di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico.	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione per la riduzione del traffico è di 1 000 000 di EUR, corrispondenti a una riduzione di traffico di 500 milioni di tonnellate/km o di 25 milioni di veicoli/km.	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR.

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici	B. Autostrade del mare	C. Trasferimento modale	D. Azioni di riduzione del traffico	E. Azioni comuni di apprendimento
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
5. Divulgazione	I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	I risultati e i metodi delle azioni delle AdM sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	Non sono previste attività di divulgazione per le azioni di trasferimento modale.	I risultati e i metodi delle azioni per la riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

ALLEGATO II

**CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO APPLICABILE ALLE
INFRASTRUTTURE AUSILIARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA H), E DELL'ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 2**

- 1) Le infrastrutture ausiliarie sono ammesse al finanziamento previsto dal programma alle seguenti condizioni:
 - a) l'azione richiede opere di infrastruttura per l'attuazione in tempo utile di un servizio di trasporto che trasferisca il trasporto di merci dalla gomma verso altri modi o che riduce il traffico di merci su strada;
 - b) le opere infrastrutturali sono completate entro 24 mesi dalla data di inizio dell'azione;
 - c) il servizio di trasporto o la riduzione del traffico inizia entro 3 mesi dal completamento delle opere infrastrutturali; inoltre, per le azioni per la riduzione del traffico la riduzione complessiva di traffico convenuta è ottenuta durante la vigenza della convenzione di finanziamento;
 - d) il rispetto della legislazione comunitaria pertinente, in particolare quella in materia ambientale.
 - 2) La durata massima del contratto stipulato per ogni tipo di azione di cui all'articolo 5 può essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle opere infrastrutturali, ma in nessun caso oltre 74 mesi.
 - 3) Qualora siano stati richiesti con il programma finanziamenti per le infrastrutture, le stesse non possono beneficiare di fondi provenienti da altri programmi comunitari e, in particolare, di quelli previsti dalla decisione n. 1692/96/CE.
-

DIRETTIVA 2006/88/CE DEL CONSIGLIO**del 24 ottobre 2006****relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le specie animali d'acquacoltura e i relativi prodotti rientrano nell'allegato I del trattato in quanto animali vivi, pesci, molluschi e crostacei. La riproduzione, la coltura e l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura e relativi prodotti costituiscono un'importante fonte di reddito per gli operatori del settore.
- (2) Nel contesto del mercato interno sono state adottate norme sanitarie specifiche per l'immissione sul mercato e l'introduzione dai paesi terzi dei prodotti di cui alla direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽²⁾.
- (3) I focolai di malattia nelle specie animali d'acquacoltura possono provocare gravi perdite all'industria interessata. La direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽³⁾ e la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽⁴⁾ stabiliscono misure minime da applicarsi in caso di focolai delle più importanti malattie che colpiscono pesci e molluschi.
- (4) Nell'elaborare l'attuale normativa comunitaria ci si è occupati prevalentemente dell'allevamento del salmone, della trota e delle ostriche. L'acquacoltura comunitaria ha registrato un notevole incremento dall'adozione di tale normativa. Altre specie ittiche, in particolare specie marine,

sono attualmente utilizzate in acquacoltura. Nuove pratiche di allevamento di altre specie ittiche sono utilizzate sempre più comunemente, in particolare in seguito al recente allargamento della Comunità. Cresce inoltre continuamente l'importanza dell'allevamento di crostacei, cozze, vongole e abaloni.

- (5) Tutte le misure di lotta contro le malattie incidono economicamente sull'acquacoltura. Controlli inadeguati possono portare alla diffusione dei patogeni, che a loro volta possono causare perdite importanti e compromettere lo stato sanitario di pesci, molluschi e crostacei utilizzati nel settore dell'acquacoltura comunitaria. D'altro canto, un eccesso di regolamentazione potrebbe apportare restrizioni inutili al libero scambio.
- (6) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 settembre 2002 stabilisce una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Tale comunicazione definisce una serie di misure destinate a creare opportunità di lavoro a lungo termine nel settore specifico, promuovendo standard elevati di salute e di benessere degli animali ed azioni ecocompatibili per garantire un'industria «pulita». Di tali misure andrebbe tenuto debitamente conto.
- (7) Dall'adozione della direttiva 91/67/CEE, la Comunità ha ratificato l'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il cosiddetto accordo SPS, che tiene conto delle norme seguite dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE). Le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti previste dalla direttiva 91/67/CEE sono più rigorose di tali norme. Pertanto la presente direttiva dovrebbe tener conto del codice sanitario per gli animali acquatici e del manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.
- (8) Onde garantire lo sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura e incrementare la produttività, occorre stabilire a livello comunitario le norme sanitarie per gli animali acquatici. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato interno ed evitare la diffusione di malattie infettive. Occorre che la normativa sia flessibile per tener conto della costante evoluzione e diversificazione del settore dell'acquacoltura nonché dello stato sanitario degli animali acquatici nell'ambito della Comunità.

(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 13.

(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

- (9) La presente direttiva dovrebbe riguardare le specie animali d'acquacoltura e le condizioni ambientali che possono influire sullo stato sanitario di tali specie. In linea generale, le disposizioni della presente direttiva andrebbero applicate agli animali acquatici selvatici unicamente laddove la situazione ambientale possa pregiudicare lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura o laddove necessario per garantire il rispetto di altre normative comunitarie, quali la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾ o per proteggere le specie figuranti nell'elenco stilato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). È fatta salva l'adozione di norme più rigorose in materia d'introduzione di specie allojene.
- (10) Le autorità competenti designate ai fini della presente direttiva dovrebbero assolvere le loro funzioni e adempiere ai loro obblighi in conformità con i principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽³⁾.
- (11) Ai fini dello sviluppo del settore dell'acquacoltura nella Comunità è necessario sensibilizzare e preparare maggiormente le autorità competenti e i responsabili delle imprese di acquacoltura alla profilassi, alla lotta e all'eradicazione delle malattie delle specie animali acquatiche.
- (12) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso alle tecnologie e conoscenze più moderne nel campo dell'analisi del rischio e dell'epidemiologia e applicarle. Si tratta di una questione di crescente importanza dal momento che gli obblighi internazionali riguardano essenzialmente l'analisi del rischio in relazione all'adozione delle misure sanitarie.
- (13) È opportuno introdurre a livello comunitario un sistema di autorizzazione per le imprese di acquacoltura. Tale autorizzazione consentirebbe alle autorità competenti di definire un quadro completo del settore dell'acquacoltura, utile ai fini della profilassi, del controllo e dell'eradicazione delle malattie degli animali acquatici. Inoltre, grazie a tale autorizzazione è possibile fissare prescrizioni specifiche che le imprese di acquacoltura dovrebbero osservare per poter operare. Ove possibile, l'autorizzazione andrebbe associata o inclusa in un obbligo di autorizzazione già previsto dagli Stati membri per altri fini, ad esempio nel quadro della legislazione ambientale. Tale autorizzazione non costituirebbe quindi un onere supplementare per l'industria dell'acquacoltura.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero rifiutare il rilascio dell'autorizzazione qualora l'attività in questione presentasse un rischio inaccettabile di diffusione di malattie ad altri animali d'acquacoltura o a stock selvatici di animali acquatici. Prima di decidere il rifiuto dell'autorizzazione si dovrebbe vagliare la possibilità di applicare misure di attenuazione dei rischi o di un'ubicazione alternativa dell'attività in questione.
- (15) L'allevamento di animali d'acquacoltura per il consumo umano è definito come produzione primaria dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾. Gli obblighi imposti alle singole imprese di acquacoltura in virtù della presente direttiva, in particolare la tenuta di registri e l'attivazione di sistemi interni che consentano alle imprese di acquacoltura di dimostrare all'autorità competente l'avvenuto rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, dovrebbero essere, per quanto possibile, integrate con gli obblighi sanciti dal regolamento (CE) n. 852/2004.
- (16) Maggior attenzione andrebbe posta alla prevenzione della malattia piuttosto che alla lotta alla malattia conclamata. È opportuno pertanto stabilire misure minime di profilassi della malattia e di contenimento dei rischi da applicarsi all'intera catena produttiva dell'acquacoltura, dalla fertilizzazione all'attecchimento delle uova fino alla trasformazione degli animali d'acquacoltura per il consumo umano, incluso il trasporto.
- (17) Onde migliorare le condizioni sanitarie generali e facilitare la profilassi ed il controllo delle malattie degli animali migliorandone la tracciabilità, andrebbe registrata la movimentazione degli animali d'acquacoltura. Laddove necessario, gli spostamenti andrebbero soggetti anche a certificazione sanitaria.
- (18) Per avere una visione d'insieme della situazione epidemiologica, per poter rispondere rapidamente in caso di sospetta presenza della malattia e per proteggere le aziende o le zone destinate a molluschicoltura che presentano un elevato stato sanitario degli animali, occorre applicare una sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione del rischio in tutte queste aziende o zone.
- (19) È necessario assicurare che non si diffondano le principali malattie tra gli animali acquatici della Comunità. Occorre pertanto stabilire norme di polizia sanitaria armonizzate per l'immissione sul mercato di tali animali applicando disposizioni specifiche alle specie sensibili a tali malattie. Occorre pertanto stilare un elenco di tali malattie e delle specie ad esse sensibili.

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

- (20) La prevalenza di tali malattie nelle specie animali acquatiche non è la stessa in tutta la Comunità. Conviene pertanto fare riferimento al concetto di Stato membro dichiarato esente dalla malattia e, quando si tratta di parti del territorio interessato, al concetto di zone o compartimenti. Occorre fissare criteri e procedure generali di concessione, mantenimento, sospensione, ripristino e revoca di tale status.
- (21) Fatta salva la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, al fine di conservare e migliorare lo stato sanitario generale degli animali acquatici nella Comunità, gli Stati membri, le zone o i compartimenti dichiarati indenni da una o più malattie indicate nell'elenco dovrebbero essere protetti contro l'introduzione di una tale malattia.
- (22) Se necessario, fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare misure cautelari in conformità dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾.
- (23) Onde evitare che si stabiliscano inutili restrizioni agli scambi commerciali, lo scambio di animali d'acquacoltura tra gli Stati membri, tra zone o compartimenti in cui siano presenti una o più di tali malattie, andrebbe autorizzato a condizione che siano prese appropriate misure di attenuazione dei rischi, anche durante il trasporto.
- (24) L'abbattimento e la trasformazione degli animali d'acquacoltura soggetti a misure di contenimento delle epizootie possono diffondere le stesse, tra l'altro per l'effetto dello scarico di acque reflue contenenti agenti patogeni dagli impianti di trasformazione. È necessario pertanto che gli Stati membri abbiano accesso a stabilimenti di lavorazione in possesso di un'autorizzazione ufficiale per effettuare siffatto abbattimento e trasformazione senza mettere a repentaglio lo stato sanitario degli animali acquatici d'allevamento o selvatici, anche per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue.
- (25) La designazione di laboratori di riferimento a livello comunitario e nazionale dovrebbe servire ad ottenere risultati diagnostici di qualità e uniformi. L'obiettivo è perseguibile mediante attività specifiche quali l'utilizzo di prove diagnostiche convalidate e l'organizzazione di prove comparative e di corsi di formazione del personale di laboratorio.
- (26) I laboratori che effettuano l'analisi di campioni ufficiali dovrebbero operare secondo procedure approvate a livello internazionale o criteri basati su prestazioni standardizzate e usare metodologie diagnostiche che siano state validate, nei limiti del possibile. Per talune attività legate a tali analisi, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) hanno messo a punto, rispettivamente, norme europee (norme EN) e norme internazionali (norme ISO), adatte ai fini della presente direttiva. Tali norme riguardano in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori, nonché i metodi operativi e l'accreditamento degli organismi di controllo.
- (27) Per garantire la tempestiva individuazione di qualsiasi focolaio di malattia negli animali acquatici, è necessario obbligare le persone a contatto con animali di specie sensibili a notificare qualsiasi caso sospetto di malattia alle autorità competenti. Negli Stati membri dovrebbero essere effettuate ispezioni periodiche per assicurare che i responsabili delle imprese di acquacoltura siano a conoscenza delle norme generali in materia di lotta contro le epizootie e di biosicurezza, stabilite nella presente direttiva, e che le applichino di conseguenza.
- (28) È necessario evitare la propagazione di una malattia non esotica, ma grave, negli animali d'acquacoltura già al suo manifestarsi e prevenirla con un controllo preciso degli spostamenti degli animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti e dell'impiego di materiali suscettibili di contaminazione. La scelta delle misure che dovranno adottare le autorità competenti dovrebbe dipendere dalla situazione epidemiologica presente nello Stato membro interessato.
- (29) Onde consolidare lo stato sanitario animale della Comunità, occorre che gli Stati membri presentino, ai fini di un loro riconoscimento a livello comunitario, programmi su base epidemiologica di lotta e di eradicazione di talune malattie.
- (30) Per quanto riguarda malattie non soggette a misure comunitarie che abbiano tuttavia una loro importanza a livello locale, spetta al comparto dell'acquacoltura, coadiuvato dalle autorità competenti degli Stati membri, prevenire la diffusione di tali malattie o lottare contro di esse tramite misure di autoregolamentazione e lo sviluppo di «codici di buona pratica». Può tuttavia risultare necessario che gli Stati membri adottino determinate misure nazionali. Tali misure nazionali dovrebbero essere giustificate, necessarie e proporzionate agli obiettivi da raggiungere. Non dovrebbero inoltre inficiare gli scambi commerciali intracomunitari, a meno che ciò non sia necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa, e dovrebbero essere approvate e riesaminate periodicamente a livello comunitario. In attesa dell'adozione di tali misure ai sensi della presente direttiva, dovrebbero restare in vigore le garanzie complementari concesse in virtù della decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura ⁽³⁾.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/272/CE della Commissione (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31).

- (31) Le conoscenze in materia di malattie degli animali acquatici finora sconosciute sono in costante aggiornamento. Può pertanto risultare necessario per uno Stato membro applicare misure di lotta per contrastare una malattia emergente. Tali misure dovrebbero essere rapide ed adatte ad ogni singolo caso e dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario per raggiungere il fine a cui sono destinate. Dal momento che anche altri Stati membri possono essere colpiti dalle stesse malattie, occorre informare tutti gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di un nuovo focolaio e adottare le misure di lotta adeguate.
- (32) Per conseguire l'obiettivo fondamentale che lo Stato membro mantenga e, in caso di focolaio, recuperi lo status di ufficialmente indenne da malattia, è necessario e opportuno stabilire norme per la scelta della strategia da adottare per affrontare al meglio la malattia. Gli eventuali focolai dovrebbero essere contrastati quanto più rapidamente possibile, se necessario facendo ricorso a vaccinazioni d'emergenza, al fine di contenere gli effetti negativi sulla produzione e sugli scambi commerciali degli animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti.
- (33) In base alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, tutti i medicinali veterinari commercializzati nella Comunità, salvo eccezioni minori, sono soggetti ad un'autorizzazione di immissione in commercio. Rientrano in genere in tale obbligo tutti i vaccini utilizzati nella Comunità. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 726/2004 autorizza gli Stati membri, in caso di epidemia grave e a determinate condizioni, a permettere l'utilizzo di un prodotto senza autorizzazione d'immissione in commercio. Tale deroga è applicabile ai vaccini contro malattie esotiche ed emergenti negli animali d'acquacoltura.
- (34) La presente direttiva dovrebbe stabilire disposizioni intese a garantire un grado di preparazione che consenta di far fronte efficacemente alle situazioni di emergenza generate dalla comparsa di uno o più focolai di gravi malattie esotiche o emergenti degli animali di acquacoltura, in particolare elaborando piani di intervento per contrastarle. Tali piani dovrebbero essere sottoposti a revisione e ad aggiornamento periodico.
- (35) Qualora siano previste misure di eradicazione armonizzate sul piano comunitario per contrastare una grave malattia degli animali acquatici, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per
- la pesca ⁽³⁾. Ogni richiesta di aiuto comunitario dovrebbe essere subordinata ad un esame volto a verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di lotta previste dalla presente direttiva.
- (36) Gli animali d'acquacoltura vivi e i relativi prodotti provenienti dai paesi terzi non dovrebbero presentare rischi sanitari per gli animali acquatici della Comunità. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe fissare misure intese a prevenire l'introduzione di epizootie.
- (37) Onde salvaguardare le condizioni sanitarie degli animali acquatici nella Comunità occorre provvedere affinché le partite di animali d'acquacoltura vivi che transitano nella Comunità soddisfino le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate.
- (38) La commercializzazione di animali acquatici ornamentali riguarda un'ampia varietà di specie, spesso tropicali, a scopi puramente ornamentali. Tali animali sono solitamente tenuti in acquari o bacini privati, vivai o acquari di esposizione, non a contatto diretto con le acque comunitarie. Di conseguenza, gli animali acquatici ornamentali tenuti in simili condizioni non espongono allo stesso rischio altri settori dell'acquacoltura comunitaria o stock selvatici. Occorre pertanto stabilire disposizioni particolari applicabili all'immissione sul mercato, al transito e all'importazione degli animali acquatici ornamentali tenuti in tali condizioni.
- (39) Tuttavia, laddove tali animali acquatici ornamentali non siano tenuti in sistemi o acquari chiusi, ma entrino in contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità, essi possono rappresentare un rischio importante per l'acquacoltura comunitaria o per gli stock selvatici. È il caso, in particolare delle popolazioni di carpe (*Cyprinidae*), in quanto la carpa della varietà koi, pesce ornamentale ampiamente diffuso, è sensibile a talune malattie che colpiscono altre specie di carpa allevate nella Comunità o presenti allo stato selvatico. In questi casi dovrebbero applicarsi le disposizioni generali della presente direttiva.
- (40) La messa a punto di strumenti elettronici per lo scambio d'informazioni è d'importanza fondamentale per semplificare le procedure a beneficio del settore dell'acquacoltura e delle autorità competenti. L'applicazione di criteri comuni è indispensabile per adempiere a tale obbligo.
- (41) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

- (42) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (43) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire prevedere il ravvicinamento dei concetti, principi e procedure che costituiscono una base comune per la legislazione sanitaria relativa agli animali acquatici nella Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (45) Occorre aggiornare la normativa comunitaria relativa alle condizioni sanitarie degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE dovrebbero quindi essere abrogate e sostituite dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce:
 - a) le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;
 - b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura;

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; rettifica nella GU C 4 dell'8.1.2004, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- c) le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.

2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva non si applica:
 - a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;
 - b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;
 - c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.
2. Il capo II, il capo III, sezioni da 1 a 4 e il capo VII non si applicano se agli animali acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in stagni da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:

- a) se non vi è contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità;

oppure

- b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.

3. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allojene.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

- b) «animali d'acquacoltura»: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona;
- c) «impresa di acquacoltura»: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;
- d) «responsabile dell'impresa di acquacoltura»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva;
- e) «animali acquatici»:
- i) i pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes* e *Osteichthyes*;
 - ii) i molluschi appartenenti al phylum *Mollusca*;
 - iii) i crostacei appartenenti al subphylum *Crustacea*;
- f) «stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni impresa di produzione alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, ai fini della trasformazione degli animali d'acquacoltura per scopi alimentari, e riconosciuta conformemente agli articoli 4 e 5 della presente direttiva;
- g) «responsabile dello stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di trasformazione riconosciuto sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva;
- h) «azienda»: ogni locale, ogni zona chiusa o impianto gestiti da una impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione; sono escluse, tuttavia, le aziende in cui sono tenuti temporaneamente prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano;
- i) «allevamento»: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura;
- j) «zona destinata a molluschicoltura»: zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attività nel quadro di un sistema di biosicurezza comune;
- k) «animali acquatici ornamentali»: animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali;
- l) «immissione sul mercato»: la commercializzazione di animali d'acquacoltura, compresa l'offerta in vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, a titolo gratuito o no, e ogni altro tipo di movimentazione;
- m) «zona di produzione»: le parti di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti;
- n) «laghetto di pesca sportiva»: stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;
- o) «zona di stabulazione»: parte di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi;
- p) «animali acquatici selvatici»: animali acquatici non d'acquacoltura.
2. Ai fini della presente direttiva si applicano anche le seguenti definizioni:
- a) le definizioni tecniche figuranti nell'allegato I;
 - b) se del caso, le definizioni di cui rispettivamente:
 - i) agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾;
 - ii) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - iii) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iv) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPO II

IMPRESE DI ACQUACOLTURA E STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTI*Articolo 4***Riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni impresa di acquacoltura sia debitamente riconosciuta dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Il riconoscimento può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi nella stessa zona destinata a molluschicoltura.

Tuttavia, ad ogni centro di spedizione o bacino di depurazione e ogni altra impresa analoga situati all'interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciato un riconoscimento individuale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni stabilimento di trasformazione che abbatta animali d'acquacoltura per contrastare la malattia conformemente al capo V, articolo 33 sia debitamente riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 5.

3. Gli Stati membri vigilano a che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti abbiano ciascuno un unico numero di riconoscimento.

4. In deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente soltanto per:

- a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
- b) i «laghetti di pesca sportiva»;
- c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.

In questi casi le disposizioni della presente direttiva si applicano *mutatis mutandis*, tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del «laghetto di pesca sportiva» o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.

5. Nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente adotta le misure previste all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 5

Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il riconoscimento previsto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sia rilasciato dall'autorità competente solo ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di trasformazione riconosciuto che:

- a) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10;
- b) attuano un dispositivo che gli consenta di dimostrare all'autorità competente il pieno rispetto di tali requisiti;
- e
- c) sono sottoposti al controllo dell'autorità competente, che svolge le funzioni previste all'articolo 54, paragrafo 1.

2. Il riconoscimento non è rilasciato se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura.

Tuttavia, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, l'autorità competente tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione dei rischi, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione.

3. Gli Stati membri assicurano che i responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti presentino tutte le informazioni utili affinché l'autorità competente possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, ivi incluse le informazioni indicate nell'allegato II.

Articolo 6

Registro

Gli Stati membri tengono un registro aggiornato e disponibile al pubblico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in cui essi annotano almeno le informazioni indicate nell'allegato II.

Articolo 7

Controlli ufficiali

1. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti sono eseguiti dall'autorità competente.

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici nonché, se del caso, di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo conto del rischio di contrarre e di diffondere le malattie che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 8

Obblighi di registrazione — Tracciabilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura annotino in un registro:

- a) tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura;

b) i casi di mortalità rilevati in ciascuna unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione;

e

c) i risultati del programma di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 10 in base alla valutazione del rischio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti annotino in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori di animali d'acquacoltura, durante le fasi di trasporto, annotino in un registro:

a) i decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate;

b) le aziende, le zone destinate a molluschicoltura e gli stabilimenti di trasformazione visitati dal mezzo di trasporto;

e

c) ogni eventuale ricambio d'acqua durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche sulla tracciabilità, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli spostamenti di animali annotati in un registro dai responsabili delle imprese di acquacoltura secondo quanto previsto al paragrafo 1, lettera a) siano registrati in modo tale da garantire il rintracciamento del luogo di origine e di destinazione. Gli Stati membri possono chiedere che siffatti spostamenti siano registrati in un registro nazionale e conservati in forma elettronica.

Articolo 9

Buone prassi in materia di igiene

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti attuino prassi igieniche appropriate all'attività in questione, onde evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.

Articolo 10

Programma di sorveglianza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione.

2. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi, di cui al paragrafo 1, intende rilevare:

a) un eventuale aumento del tasso di mortalità nel complesso delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione;

e

b) la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II in aziende e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie.

3. La frequenza raccomandata di tali programmi di sorveglianza sanitaria, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B. Tale sorveglianza si applica fatti salvi il campionamento e la sorveglianza effettuati in conformità del capo V o dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 50, paragrafo 4 e dell'articolo 52.

4. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 tiene conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

5. Alla luce del risultato dei controlli ufficiali effettuati in conformità dell'articolo 7, del risultato dei controlli comunitari svolti a norma dell'articolo 58 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento generale della sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione del rischio negli Stati membri. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di un'opportuna proposta, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 che stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPO III

NORME DI POLIZIA SANITARIA RELATIVE ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E DEI RELATIVI PRODOTTI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 11

Campo d'applicazione

1. Salvo diversamente disposto, il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie sensibili a tali malattie.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, per scopi scientifici, di animali d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del presente capo sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente.

L'autorità competente provvede affinché le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi di transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.

Ogni spostamento di animali tra gli Stati membri ha luogo solo previa informazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 12

Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.

2. Sono stabilite nel presente capo modalità di movimentazione degli animali d'acquacoltura, per quanto riguarda in particolare gli spostamenti tra Stati membri, zone e compartimenti aventi un diverso stato sanitario di cui all'allegato III, parte A.

Articolo 13

Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) durante le operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura si applichino le necessarie misure di profilassi della malattia per non alterare lo stato sanitario degli animali trasportati e ridurre il rischio di propagazione delle malattie;

e

b) il trasporto degli animali d'acquacoltura avvenga in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario, né compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione e, se del caso, dei luoghi di transito.

Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il ricambio d'acqua durante le fasi di trasporto sia effettuato in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario:

a) degli animali d'acquacoltura trasportati;

b) degli animali acquatici presenti nel luogo in cui avviene il ricambio d'acqua;

e

c) degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.

Articolo 14

Certificazione sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli articoli 49 e 50 o sia oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1 o 2 per

a) fini di allevamento o di ripopolamento;

o

b) successiva trasformazione prima del consumo umano, a meno che:

i) per quanto riguarda i pesci, essi non siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

ii) per quanto riguarda i molluschi e i crostacei, essi non siano inoltrati come prodotti non trasformati o trasformati.

2. Gli Stati membri provvedono anche affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia soggetta a certificazione sanitaria quando è permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni di lotta secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6.

Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.

3. I seguenti spostamenti sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE:

a) spostamenti di animali d'acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitaria in conformità dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo;

e

b) ogni altro spostamento di animali d'acquacoltura vivi a fini di allevamento o di ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono decidere di ricorrere al sistema informatizzato di cui al paragrafo 3 per rintracciare gli spostamenti che avvengono interamente nel loro territorio.

SEZIONE 2

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento

Articolo 15

Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento

1. Fatte salve le disposizioni del capo V, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento:

- a) siano clinicamente sani;
- e
- b) non provengano da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura in cui si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalità.

Il presente paragrafo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono permettere tale immissione sul mercato, in base ad una valutazione del rischio, purché gli animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unità epidemiologica caratterizzata da una più elevata mortalità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura destinati a distruzione o abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non siano immessi sul mercato a scopo di allevamento e di ripopolamento.

4. Gli animali d'acquacoltura possono essere rimessi in libertà a scopo di ripopolamento o riammessi in «laghetti di pesca sportiva» soltanto se:

- a) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1;
- e
- b) provengono da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quella delle acque a cui sono destinati.

Tuttavia, gli Stati membri possono esigere che gli animali d'acquacoltura provengano da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli articoli 49 o 50. Gli Stati membri possono anche decidere di applicare il presente paragrafo ai programmi stabiliti e attuati in conformità dell'articolo 43.

Articolo 16

Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia

1. Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli articoli 49 o 50, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia provengono da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia.

2. Laddove possa essere scientificamente provato che specie sensibili alla particolare malattia in determinati stadi di sviluppo non trasmettono tale malattia, il paragrafo 1 non si applica a detti stadi di sviluppo.

È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie e dei loro stadi di sviluppo ai quali sia applicabile il primo comma.

Articolo 17

Introduzione di animali d'acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia

1. Laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle elencate nell'allegato IV, parte II, possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie portatrici, gli Stati membri provvedono affinché tali specie portatrici, qualora siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformità degli articoli 49 o 50:

- a) provengano da un altro Stato membro, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia;
- o
- b) siano tenute in impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove ciò risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale malattia ad un livello accettabile al fine di prevenirne la trasmissione.

2. È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie portatrici e degli stadi di sviluppo di siffatte specie cui si applica il presente articolo e, ove opportuno, delle condizioni in cui dette specie possono trasmettere una malattia.

3. In attesa dell'eventuale inclusione di una specie nell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 3, di autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 3

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

Articolo 18

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per essere trasformati prima del consumo umano

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili ad una o più delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II e i relativi prodotti possano essere immessi sul mercato per essere successivamente trasformati in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità degli articoli 49 o 50, qualora essi soddisfino una delle seguenti condizioni:

- a) provengano da un altro Stato membro, da un'altra zona o da un altro compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione;
- b) siano trasformati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto in condizioni atte a prevenire la diffusione di malattie;
- c) per quanto riguarda i pesci, essi siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
- d) per quanto riguarda i molluschi e i crostacei, essi siano inoltrati come prodotti non trasformati o trasformati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura vivi delle specie sensibili ad una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, immessi sul mercato per essere successivamente trasformati in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tali malattie, in conformità degli articoli 49 o 50, possano essere immagazzinati temporaneamente nel luogo di trasformazione qualora:

- a) provengano da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione;

o

- b) siano tenuti temporaneamente in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.

Articolo 19

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni

1. La presente sezione non si applica quando gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II o i relativi prodotti sono immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Se i molluschi e i crostacei vivi delle specie sensibili ad una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II sono stabulati temporaneamente in acque comunitarie o introdotti in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi, essi devono risultare conformi all'articolo 18, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Animali acquatici selvatici

Articolo 20

Rilascio di animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia

1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II catturati in uno Stato membro, in una zona o in compartimento non dichiarati indenni da malattia, in conformità degli articoli 49 o 50 sono posti in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente in strutture idonee, per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura situata in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia in conformità degli articoli 49 o 50.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'attività di acquacoltura lagunare estensiva praticata tradizionalmente, senza l'isolamento previsto al paragrafo 1, purché si effettui una valutazione del rischio e il rischio risultante non sia ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del paragrafo 1.

SEZIONE 5

Animali acquatici ornamentali

Articolo 21

Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.

2. Il presente articolo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.

CAPO IV

INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E RELATIVI PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

Articolo 22

Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi

Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato e aggiornato secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 23

Elenchi dei paesi terzi e parti di paesi terzi a partire dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti

1. Un paese terzo o parte di un paese terzo figura nell'elenco di cui all'articolo 22 solo se da una valutazione comunitaria di tale paese o parte è emerso che l'autorità competente garantisce in maniera adeguata il rispetto delle pertinenti norme di polizia sanitaria previste dall'ordinamento comunitario.

2. La Commissione può decidere se un'ispezione quale prevista all'articolo 58, paragrafo 2, sia necessaria per completare la valutazione del paese terzo o parte del paese terzo prevista al paragrafo 1.

3. Nel redigere o aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 22, occorre tener conto in particolare dei seguenti aspetti:

- a) la normativa del paese terzo;
- b) l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, i poteri attribuiti a tali servizi, il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale, ai fini dell'efficace applicazione della propria normativa;
- c) le condizioni di polizia sanitaria in vigore applicabili a produzione, lavorazione, manipolazione, stoccaggio e spedizione di animali d'acquacoltura vivi destinati alla Comunità;
- d) le garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie degli animali acquatici;

e) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione degli animali di acquacoltura vivi provenienti dal paese terzo e i risultati degli eventuali controlli effettuati all'importazione;

f) i risultati della valutazione comunitaria, in particolare i risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti del paese terzo interessato o, laddove la Commissione lo richieda, la relazione presentata dalle autorità competenti del paese terzo su eventuali ispezioni realizzate;

g) lo stato sanitario degli animali acquatici d'allevamento e selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché qualsivoglia aspetto della situazione sanitaria generale degli animali acquatici nel paese che potrebbe comportare rischi per lo stato di salute degli animali acquatici nella Comunità;

h) la regolarità, rapidità e accuratezza con cui il paese terzo fornisce informazioni sull'esistenza di malattie infettive o contagiose degli animali acquatici sul suo territorio, in particolare le malattie notificabili comprese nell'elenco stilato dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE);

e

i) le norme vigenti nel paese terzo per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali acquatici, e la relativa applicazione, incluse le norme sulle importazioni da altri paesi.

4. La Commissione provvede affinché tutti gli elenchi siano compilati o aggiornati conformemente all'articolo 22 e vengano messi a disposizione del pubblico.

5. Gli elenchi compilati in applicazione dell'articolo 22 possono essere congiunti ad altri elenchi elaborati ai fini della salute pubblica e animale.

Articolo 24

Documenti

1. Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità.

2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa:

a) i requisiti stabiliti per tali prodotti dalla presente direttiva;

e

b) le condizioni specifiche d'importazione stabilite in conformità dell'articolo 25, lettera a).

3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.

Articolo 25**Modalità**

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2. Tali modalità possono riguardare in particolare:

- a) speciali condizioni d'importazione per ciascun paese terzo, parti dello stesso o gruppi di paesi terzi;
- b) criteri per la classificazione dei paesi terzi e di parti di essi per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici;
- c) l'uso di documentazione elettronica;
- d) modelli di certificati sanitari ed altri documenti;
- e
- e) procedure e certificazione delle operazioni di transito.

CAPO V**PROCEDURA DI NOTIFICA E MISURE MINIME DI LOTTA
CONTRO LE MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI****SEZIONE 1****Notificazione della malattia****Articolo 26****Notifica nazionale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici, l'autorità competente ne sia immediatamente informata;
 - e
 - b) in caso di aumento del tasso di mortalità tra gli animali d'acquacoltura, i casi di decesso siano segnalati immediatamente all'autorità competente o a un veterinario privato per ulteriori accertamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di notifica nei casi di cui al paragrafo 1 siano imposti:
 - a) al proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici;
 - b) alla persona che accompagna gli animali d'acquacoltura durante il trasporto;
 - c) ai veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari che si occupano di animali acquatici;

- d) ai veterinari ufficiali, al personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati;

e

- e) a tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.

Articolo 27**Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli Stati membri dell'EFTA**

Entro 24 ore, lo Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione e i paesi membri dell'EFTA in caso:

- a) di malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II;
- b) di una malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II, qualora lo Stato membro, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia.

SEZIONE 2**Sospetta presenza di una delle malattie comprese nell'elenco
— Indagine epidemiologica****Articolo 28****Prime misure di lotta**

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di sospetta presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli Stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per tale malattia:

- a) campioni adeguati siano prelevati ed esaminati in un laboratorio designato in conformità dell'articolo 57;
- b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a):
 - i) l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia siano poste sotto controllo ufficiale e siano adottate le misure di lotta idonee a prevenire la diffusione della malattia ad altri animali acquatici;
 - ii) sia vietata la movimentazione in entrata e in uscita di animali d'acquacoltura dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia, senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
 - iii) sia avviata l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29.

Articolo 29

Indagini epidemiologiche

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagine epidemiologica avviata conformemente all'articolo 28, lettera b), punto ii) sia effettuata qualora l'esame di cui all'articolo 28, lettera a) rilevi la presenza di

a) una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in qualsiasi Stato membro;

o

b) una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per la malattia in questione.

2. L'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 intende:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia;

b) accertare se animali d'acquacoltura abbiano lasciato l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo precedente alla notifica del caso sospetto di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

c) indagare se siano state infettate altre aziende.

3. Qualora l'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 riveli che la malattia potrebbe essersi diffusa in una o più aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d'acqua aperti, lo Stato membro interessato provvede a che le misure contemplate all'articolo 28 siano applicate in tali aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d'acqua aperti.

Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, l'autorità competente può decidere di limitare l'applicazione dell'articolo 28 ad una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie meno estesa offra garanzie sufficienti ad evitare la diffusione della malattia.

4. Se necessario, l'autorità competente degli Stati membri o dei paesi terzi confinanti è informata della sospetta presenza della malattia.

In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le disposizioni necessarie per applicare sul territorio nazionale le misure contemplate dal presente articolo.

Articolo 30

Revoca delle restrizioni

L'autorità competente revoca le restrizioni contemplate dall'articolo 28, lettera b) qualora l'esame di cui allo stesso articolo, lettera a) non dimostri la presenza della malattia.

SEZIONE 3

Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di malattie esotiche negli animali d'acquacoltura

Articolo 31

Disposizione introduttiva

La presente sezione si applica ove sia confermata la presenza negli animali d'acquacoltura di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.

Articolo 32

Misure di carattere generale

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura sia dichiarata ufficialmente infetta;

b) sia creata attorno all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta un'appropriate zona di protezione della malattia in questione, che comprenda anche una zona destinata a protezione e sorveglianza;

c) non sia praticato il ripopolamento e siano vietati l'ingresso e l'uscita degli animali d'acquacoltura, nonché i loro spostamenti all'interno della zona di protezione, senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

e

d) siano attuate eventuali misure addizionali ritenute necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

Articolo 33

Raccolta e successiva trasformazione

1. Gli animali d'acquacoltura che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere raccolti sotto il controllo dell'autorità competente e destinati al consumo umano o a successiva trasformazione.

2. La raccolta degli animali d'acquacoltura, la loro introduzione in centri di spedizione o bacini di depurazione, la successiva trasformazione ed altre fasi di preparazione di tali animali per inserirli nella catena alimentare sono effettuati in condizioni atte ad evitare la diffusione dell'agente patogeno causa della malattia.

3. I centri di spedizione, i bacini di depurazione o impianti analoghi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che rende inattivo l'agente patogeno causa della malattia, oppure le acque reflue sono sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.

4. La successiva trasformazione è effettuata in stabilimenti di trasformazione riconosciuti.

Articolo 34

Rimozione ed eliminazione

1. Gli Stati membri provvedano affinché i pesci e i crostacei morti, nonché i pesci e i crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia siano, quanto prima, rimossi ed eliminati sotto il controllo dell'autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, secondo il programma d'intervento di cui all'articolo 47 della presente direttiva.

2. Gli animali d'acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo, in relazione al tipo di produzione e al rischio che tali animali comportano in termini di ulteriore diffusione della malattia, sotto il controllo dell'autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e secondo il programma d'intervento di cui all'articolo 47 della presente direttiva.

Articolo 35

Fermo dell'impianto

Ove possibile, un'azienda o zona destinata a molluschicoltura infette sono soggette ad un adeguato periodo di fermo dell'impianto dopo essere state svuotate ed eventualmente pulite e disinfettate.

Per le aziende o zone destinate a molluschicoltura che allevano animali d'acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, l'eventuale decisione di fermare l'impianto è presa sulla base di una valutazione del rischio.

Articolo 36

Protezione degli animali acquatici

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che si diffondano malattie ad altri animali acquatici.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

Articolo 37

Revoca delle misure

Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:

- a) fino a quando non siano state attuate le misure di eradicazione previste nella presente sezione;
- b) fino a quando non abbiano dato risultati negativi il prelievo di campioni ed il controllo del caso effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione e i tipi d'impresa di acquacoltura interessate.

SEZIONE 4

Misure di lotta minime in caso di conferma di malattie non esotiche negli animali d'acquacoltura

Articolo 38

Disposizioni di carattere generale

1. In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato

- a) applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere lo status di indenne da tale malattia;

oppure

- b) elabora un programma di eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, quando uno Stato membro decide di applicare le misure contemplate dalla sezione 3, esso può consentire che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti. In questi casi sono adottate misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia.

3. Qualora lo Stato membro interessato non intenda riottenere lo status di indenne da malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Misure di contenimento

In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato adotta misure atte a contenere la diffusione della malattia.

Tali misure consistono almeno:

- a) nel dichiarare l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura azienda o zona infetta;
- b) nel creare un'idonea zona di protezione della malattia in questione, che comprenda una zona destinata a protezione e sorveglianza intorno all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta;
- c) nel limitare la movimentazione degli animali d'acquacoltura dalla zona di protezione; tali animali possono essere unicamente:
 - i) introdotti in aziende o zone destinate a molluschicoltura in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2;
 - o
 - ii) raccolti e abbattuti per il consumo umano in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1;
- d) nel rimuovere e smaltire, entro un idoneo periodo di tempo, i pesci e crostacei morti, sotto il controllo dell'autorità competente, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia.

SEZIONE 5

Misure di lotta minime in caso di confermata presenza negli animali acquatici selvatici di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II

Articolo 40

Lotta contro le malattie elencate nell'allegato IV, parte II negli animali acquatici selvatici

1. In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, lo Stato membro interessato dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia.
2. Anche in caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare l'ulteriore diffusione della malattia.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, in seno al comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, delle misure da essi adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2.

SEZIONE 6

Misure di lotta in caso di malattie emergenti

Articolo 41

Malattie emergenti

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, laddove la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici.
2. In caso di malattia emergente, lo Stato membro interessato informa senza indugio gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro.
3. Entro quattro settimane dal momento in cui gli altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA sono stati informati conformemente al paragrafo 2, la questione è rimessa al comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Le misure adottate dagli Stati membri interessati in virtù del paragrafo 1 del presente articolo possono essere estese, modificate o abrogate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
4. Se del caso l'elenco di cui all'allegato IV, parte II, è modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, con l'inserimento della malattia emergente in questione o di una nuova specie ospite sensibile ad una malattia già indicata in tale allegato.

SEZIONE 7

Misure alternative e disposizioni nazionali

Articolo 42

Procedura relativa all'adozione di misure epidemiologiche ad hoc per le malattie elencate nell'allegato IV, parte II

La procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, prevede la possibilità di adottare una decisione che autorizza l'attuazione, per un periodo di tempo limitato, di misure ad hoc secondo modalità adatte alla situazione epidemiologica, qualora:

- a) le misure di cui al presente capo non siano ritenute adeguate alla situazione epidemiologica;
- o
- b) la malattia si propaghi nonostante le misure adottate in conformità del presente capo.

*Articolo 43***Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II**

1. Qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure non eccedano quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 che possono influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali misure sono soggette ad approvazione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

3. L'approvazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa unicamente qualora sia necessaria, per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa, la fissazione di restrizioni agli scambi intracomunitari e tiene conto delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V.

CAPO VI

PROGRAMMI DI LOTTA E DI VACCINAZIONE

SEZIONE 1

Programmi di sorveglianza e di eradicazione*Articolo 44***Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione**

1. Lo Stato membro non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne (categoria III di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma.

Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e diagnosi sono quelle previste all'articolo 49, paragrafo 3.

Tuttavia, laddove il programma previsto al presente paragrafo interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistano in un bacino imbrifero

non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, si applica in caso di approvazione, modifica o sospensione di tale programma.

2. Lo Stato membro notoriamente infetto (categoria V di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma.

3. Secondo le procedure previste all'articolo 51, la Comunità mette a disposizione un quadro d'insieme dei programmi approvati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. A partire dalla data d'approvazione del programma di cui al presente articolo, le zone coperte dai programmi sono soggette alle norme ed alle misure di cui all'articolo 14, al capo III, sezioni 2, 3, 4 e 5, al capo V, sezione 2, e all'articolo 38, paragrafo 1, per quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattie.

*Articolo 45***Contenuto dei programmi**

Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione:

- a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;
- b) un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma;
- c) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;
- e
- d) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma.

*Articolo 46***Periodo di applicazione dei programmi**

1. I programmi restano d'applicazione fino a quando:
 - a) non siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato V e lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato non siano dichiarati indenni dalla malattia;
 - o
 - b) l'autorità competente dello Stato membro interessato o la Commissione non revochino il programma, ad esempio se esso non corrisponde più ai suoi obiettivi.

2. In caso di revoca del programma come previsto al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato applica le misure di contenimento di cui all'articolo 39 a partire dalla data di revoca del programma.

SEZIONE 2

Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche

Articolo 47

Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche

1. Ogni Stato membro elabora un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonché di tutela dell'ambiente.

2. Il programma d'intervento:

a) conferisce all'autorità competente poteri e mezzi per accedere agli impianti ed alle attrezzature, nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio;

b) assicura il coordinamento e la sinergia con gli Stati membri limitrofi ed incoraggia la cooperazione con i paesi terzi vicini;

e

c) se del caso, fornisce precise indicazioni sui vaccini obbligatori e sulle condizioni di vaccinazione ritenuti necessari in caso di vaccinazione di emergenza.

3. Nell'elaborare i programmi d'intervento gli Stati membri rispettano i criteri e i requisiti enunciati nell'allegato VII.

4. Gli Stati membri sottopongono ad approvazione i programmi d'intervento, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Ogni cinque anni, ciascuno Stato membro aggiorna il suo programma d'intervento e sottopone ad approvazione il programma aggiornato secondo la medesima procedura.

5. Il programma d'intervento è applicato in caso d'insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.

SEZIONE 3

Vaccinazione

Articolo 48

Vaccinazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita, salvo approvazione di tale vaccinazione in virtù degli articoli 41, 42 o 47.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita nell'insieme del loro territorio dichiarato indenne dalle malattie in questione, conformemente all'articolo 49 o 50, o coperto da un programma di sorveglianza approvato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono autorizzare detta vaccinazione in parti del loro territorio non dichiarate indenni dalle malattie in questione o qualora la vaccinazione rientri in un programma di eradicazione approvato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i vaccini utilizzati siano riconosciuti ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto e al collaudo di vaccini in condizioni controllate.

Nel corso di dette ricerche gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate per proteggere altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.

CAPO VII

STATUS DI INDENNE DA MALATTIA

Articolo 49

Stato membro indenne da malattia

1. Uno Stato membro è dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e:

a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie in questione sia presente sul suo territorio;

o

b) sia noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nello Stato membro né nelle sue acque;

o

c) lo Stato membro rispetti le condizioni enunciate all'allegato V, parte I.

2. Qualora Stati membri vicini o bacini imbriferi condivisi con Stati membri confinanti non siano dichiarati indenni da malattia, lo Stato membro istituisce sul suo territorio appropriate zone cuscinetto. La delimitazione di tali zone è tale da proteggere lo Stato membro indenne dalla diffusione passiva della malattia.

3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, zone cuscinetto, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per attribuire lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 50

Zona o compartimento indenne da malattia

1. Lo Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell'ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II se:

- a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie è presente nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque;

o
- b) è noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque;

o
- c) la zona o il compartimento rispettano le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II.

2. Lo Stato membro presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 1 al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali secondo la seguente procedura:

- a) la dichiarazione è sostenuta da elementi di prova in una forma determinata secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 e resa accessibile per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri conformemente alle prescrizioni dell'articolo 59;
- b) la Commissione aggiunge la notifica della dichiarazione all'ordine del giorno della riunione successiva del Comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1 come punto di informazione. La dichiarazione prende effetto 60 giorni dopo la data della riunione;
- c) entro detto periodo la Commissione o gli Stati membri possono chiedere allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione chiarimenti o informazioni supplementari in merito agli elementi di prova;
- d) qualora almeno uno Stato membro o la Commissione presentino entro il periodo di cui alla lettera b) osservazioni scritte da cui risultino serie preoccupazioni oggettive circa gli elementi di prova, la Commissione e gli Stati membri interessati esaminano insieme gli elementi di prova adottati per risolvere la questione. In questo caso il periodo di cui alla lettera b) può essere prorogato di 30 giorni. Tali osservazioni sono trasmesse allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione e alla Commissione;

e) qualora l'arbitrato di cui alla lettera d) fallisca, la Commissione può decidere di procedere a un'ispezione sul posto conformemente all'articolo 58 per verificare l'ottemperanza della dichiarazione presentata ai criteri fissati al paragrafo 1, a meno che lo Stato membro che l'ha presentata non ritiri la dichiarazione;

f) qualora sia necessario alla luce dei risultati conseguiti, è adottata una decisione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2 per sospendere l'autodichiarazione che attribuisce lo status di indenne da malattia alla zona o compartimento in questione.

3. Se le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 1 occupano più del 75 % del territorio dello Stato membro o se la zona o il compartimento consistono in un bacino imbrifero condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui al paragrafo 2 è sostituita dalla procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

4. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per ottenere lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 51

Elenchi di Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia

1. Ciascuno Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle zone e dei compartimenti dichiarati indenni da malattia in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2. Tali elenchi sono messi a disposizione del pubblico.

2. La Commissione elabora e aggiorna un elenco degli Stati membri, delle zone o dei compartimenti dichiarati indenni da malattia in conformità dell'articolo 49 o dell'articolo 50, paragrafo 3, e lo mette a disposizione del pubblico.

Articolo 52

Mantenimento dello status di indenne da malattia

Lo Stato membro dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II in conformità dell'articolo 49 può sospendere la sorveglianza mirata e conservare lo status di indenne da malattia purché permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

Tuttavia, per zone o compartimenti indenni da malattia in Stati membri non dichiarati indenni da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata è mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all'articolo 49, paragrafo 3 o all'articolo 50, paragrafo 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.

Articolo 53

Sospensione e ripristino dello status di indenne da malattia

1. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che sia stata violata una delle condizioni per il mantenimento dello status di Stato membro, zona o compartimento indenne da malattia, lo stesso Stato membro sospende con effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie sensibili o delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o compartimenti che abbiano uno stato sanitario migliore per la malattia in questione, come previsto nell'allegato III, parte A, ed applica le disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4.

2. Qualora dall'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, risulti che non ha avuto luogo la sospetta violazione, lo status di indenne da malattia è ripristinato allo Stato membro, zona o compartimento interessato.

3. Laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. Il ripristino dello status di indenne da malattia è subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.

CAPO VIII

AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI

Articolo 54

Obblighi generali

1. Ogni Stato membro designa le proprie autorità competenti ai fini della presente direttiva e ne informa la Commissione.

Le autorità competenti svolgono i loro compiti e adempiono ai loro obblighi in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Ogni Stato membro provvede affinché, tra le autorità competenti da esso designate ai fini della presente direttiva e le altre autorità nazionali responsabili della regolamentazione dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione su base permanente, basata sul libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva.

Le informazioni sono scambiate anche, per quanto necessario, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.

3. Ogni Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati ed a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva tra le autorità competenti e i laboratori.

Articolo 55

Laboratori comunitari di riferimento

1. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici oggetto della presente direttiva sono designati secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, per un periodo da definirsi secondo la medesima procedura.

2. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti all'allegato VI, parte I.

3. La Commissione riesamina la designazione dei laboratori comunitari di riferimento entro e non oltre il periodo di cui al paragrafo 1, verificando se essi esercitano le competenze ed espletano i compiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 56

Laboratori nazionali di riferimento

1. Gli Stati membri predispongono che, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 55, sia designato un laboratorio nazionale di riferimento.

Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in uno Stato membro dell'EFTA e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano nome e indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento designato, con relativi aggiornamenti, alla Commissione, al laboratorio di riferimento comunitario interessato e agli altri Stati membri.

3. Il laboratorio nazionale di riferimento assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento interessato di cui all'articolo 55.

4. Onde assicurare un efficace servizio diagnostico sull'intero territorio dello Stato membro, in ottemperanza alle prescrizioni della presente direttiva, il laboratorio nazionale di riferimento collabora con i laboratori designati in conformità dell'articolo 57 situati sul territorio dello stesso Stato membro.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento presenti sul loro territorio siano dotati delle necessarie attrezzature e del personale adeguato e qualificato per realizzare le indagini di laboratorio previste dalla presente direttiva e per esercitare le competenze ed espletare i compiti enunciati nell'allegato VI, parte II.

Articolo 57

Servizi e metodi diagnostici

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) gli esami di laboratorio ai fini della presente direttiva siano realizzati in laboratori appositamente designati dall'autorità competente;
- b) gli esami di laboratorio in caso di sospetta o confermata presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II siano realizzati tramite metodi diagnostici da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2;
- e
- c) i laboratori designati per i servizi diagnostici in conformità del presente articolo esercitino le competenze ed espletino i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III.

CAPO IX

ISPEZIONI, GESTIONE ELETTRONICA E SANZIONI

Articolo 58

Ispezioni e audit comunitari

1. Ove richiesto ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuati tali ispezioni e audit forniscono agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.

La Commissione informa l'autorità competente dei risultati delle ispezioni e audit effettuati.

2. Gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, anche in paesi terzi, in collaborazione con le autorità competenti del paese terzo interessato, onde verificare la conformità o l'equivalenza con le norme comunitarie di polizia sanitaria relative agli animali acquatici.

3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione sia constatato un grave rischio per la salute degli animali, lo Stato membro interessato adotta immediatamente tutte le misure di salvaguardia necessarie.

In caso di mancata adozione di dette misure o laddove queste siano considerate insufficienti, le misure necessarie a salvaguardare la salute degli animali sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 3 e sono comunicate allo Stato membro interessato.

Articolo 59

Gestione elettronica

1. Entro e non oltre il 1° agosto 2008, gli Stati membri provvedono affinché siano in atto tutte le procedure e formalità per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 50, paragrafo 2 all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del paragrafo 1, al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi informatici e l'applicazione delle procedure per via elettronica tra gli Stati membri.

Articolo 60

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all'articolo 65, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

CAPO X

MODIFICHE, MODALITÀ D'APPLICAZIONE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 61

Modifiche e modalità d'applicazione

1. L'articolo 50, paragrafo 2 può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

3. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 62

Procedura di Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in seguito denominato «il Comitato»).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63

Abrogazione

1. Le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE sono abrogate con effetto dal 1° agosto 2008.

2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

3. Tuttavia, la decisione della Commissione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini della presente direttiva, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all'articolo 43 della presente direttiva, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 dicembre 2006.

Articolo 65

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 2008.

Tali disposizioni, quando sono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 66

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 67

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAKOJA

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 3, si applicano le seguenti definizioni tecniche:

- a) «compartimento»: una o più aziende nell'ambito di un sistema comune di biosicurezza in cui sia presente una popolazione di animali acquatici con un distinto stato sanitario rispetto ad una determinata malattia;
- b) «sistema comune di biosicurezza»: applicazione delle stesse misure relative alla sorveglianza sanitaria degli animali acquatici, alla prevenzione delle malattie e alla lotta contro le stesse;
- c) «zona di protezione»: zona circostante un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura infette in cui si applicano misure di lotta allo scopo di prevenire la diffusione della malattia;
- d) «malattia»: infezione con manifestazioni cliniche o non cliniche, determinata dalla presenza di uno o più agenti eziologici negli animali acquatici;
- e) «zona o compartimento indenne da malattia»: zona o compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità con gli articoli 49 o 50;
- f) «malattia emergente»: malattia individuata in tempi recenti come malattia grave, la cui causa si è potuta o non si è potuta ancora stabilire, in grado di diffondersi nella stessa popolazione di animali o da una popolazione all'altra, ad esempio attraverso gli scambi commerciali di animali acquatici e/o relativi prodotti. Essa può significare inoltre una malattia, indicata nell'elenco, individuata in una nuova specie ospite non ancora inclusa nell'allegato IV, parte II, come specie sensibile;
- g) «unità epidemiologica»: gruppo di animali acquatici che hanno in comune approssimativamente lo stesso rischio di esposizione ad un agente patogeno in un luogo geograficamente delimitato. Il rischio può derivare dal fatto che essi vivono nello stesso ambiente acquatico o da pratiche di allevamento tali da rendere possibile la rapida diffusione di un agente patogeno da un gruppo di animali ad un altro;
- h) «fermo dell'impianto»: operazione che prevede lo svuotamento di un'azienda e, se possibile, delle acque di alimentazione, dagli animali acquatici delle specie sensibili alla malattia di cui si sospetta o è nota la capacità di trasferire l'agente patogeno, allo scopo di gestire la situazione epidemiologica;
- i) «successiva trasformazione»: trasformazione degli animali d'acquacoltura prima del consumo umano tramite misure e tecniche di vario tipo agenti sull'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la filettatura, che producono rifiuti o sottoprodotti e possono dare origine al rischio di diffusione di malattie;
- j) «aumento del tasso di mortalità»: mortalità anomala in quantità notevolmente superiore al livello ritenuto normale per l'azienda o zona destinata alla molluschicoltura in questione nelle normali condizioni. Il riconoscimento dell'aumento del tasso di mortalità viene preso di comune accordo dal proprietario dell'azienda e l'autorità competente;
- k) «infezione»: presenza di un agente patogeno che si moltiplica o comunque si sviluppa, o è latente, sull'animale ospite o all'interno dello stesso;
- l) «zona o compartimento infetto»: zona o compartimento in cui la presenza della malattia è conclamata;
- m) «quarantena»: isolamento di un gruppo di animali acquatici, senza contatti diretti o indiretti con altri animali acquatici, per sottoporli ad osservazione per un tempo definito e, ove occorra, a prove e a trattamenti, ivi compreso il corretto trattamento delle acque reflue;
- n) «specie sensibili»: qualsiasi specie in cui sia stata dimostrata l'infezione da parte di un agente patogeno per causa naturale o mediante infezione sperimentale che imita le condizioni naturali;

- o) «vettore»: specie che non è sensibile ad una malattia, ma capace di propagare l'infezione trasmettendo agenti patogeni da una specie ospite all'altra;
 - p) «zona»: area geograficamente delimitata caratterizzata da un sistema idrologico omogeneo comprendente una parte di un bacino imbrifero compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalla sorgente all'estuario, oppure più di un bacino, estuari inclusi, determinati dal collegamento che si stabilisce sul piano epidemiologico tra i diversi bacini idrografici attraverso le zone d'influenza del mare.
-

ALLEGATO II

Informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti**PARTE I****Impresa di acquacoltura riconosciuta**

1. L'autorità competente tiene un registro nel quale annota le seguenti informazioni minime riguardo a ciascuna impresa di acquacoltura secondo quanto previsto dall'articolo 6:
 - a) nome e indirizzo dell'impresa di acquacoltura e relativi numeri (telefono, fax, e-mail);
 - b) numero di registrazione e particolari riguardanti l'autorizzazione rilasciata (per esempio date di autorizzazioni particolari, codici o numeri d'identificazione, modalità precise di produzione ed altri elementi relativi all'autorizzazione);
 - c) ubicazione geografica dell'azienda definita secondo uno schema appropriato di coordinate di tutti i siti aziendali (se possibile, coordinate GIS);
 - d) scopo, tipo (per esempio tipologia di allevamento, impianti, impianti sul territorio, gabbie acquatiche, stagni) e volume massimo di produzione qualora regolamentata;
 - e) per aziende litoranee, centri di spedizione e bacini di depurazione: particolari riguardanti il rifornimento d'acqua e gli scarichi;
 - f) specie di animali d'acquacoltura allevati nell'azienda (per aziende che allevano specie diverse o animali acquatici ornamentali, viene annotato quanto meno se una o più specie sono riconosciute sensibili a malattie elencate nell'allegato IV, parte II o portatrici di tali malattie);
 - g) informazioni aggiornate circa lo stato sanitario (per esempio se l'azienda è indenne da malattia (situata in uno Stato membro, zona o compartimento), se è in corso il riconoscimento di tale stato o se l'azienda è stata dichiarata infetta da una malattia di cui all'allegato IV).
2. Qualora sia concessa un'autorizzazione ad una zona destinata a molluschicoltura in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i dati richiesti al punto 1, lettera a) sono annotati per tutte le imprese di acquacoltura che operano all'interno della zona destinata a molluschicoltura. I dati previsti al punto 1, lettere da b) a g) sono annotati a livello di zona destinata a molluschicoltura.

PARTE II**Stabilimento di trasformazione riconosciuto**

L'autorità competente tiene un registro in cui annota le seguenti informazioni minime riguardo allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, come previsto all'articolo 6:

- a) nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione riconosciuto e relativi numeri (telefono, fax, e-mail);
- b) numero di registrazione e particolari riguardanti l'autorizzazione rilasciata (ad es. date di autorizzazioni particolari, codici o numeri d'identificazione, modalità precise di produzione ed altri elementi relativi all'autorizzazione);
- c) ubicazione geografica dello stabilimento di trasformazione definita secondo uno schema appropriato di coordinate (se possibile, coordinate GIS);
- d) informazioni dettagliate riguardo ai sistemi di trattamento delle acque reflue da parte dello stabilimento di trasformazione autorizzato;
- e) specie di animali d'acquacoltura trattate nello stabilimento di trasformazione riconosciuto.

PARTE A

Stato sanitario della zona o del compartimento di acquacoltura da considerare per l'applicazione dell'articolo 12

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento

Categoria	Stato sanitario	Può introdurre animali da	Certificazione sanitaria		Può inviare animali a
			Introduzione	Invio	
I	Indenne da malattia (Art. 49, art. 50)	Solo categoria I	SÌ	NO se inviati alle categorie III o V SI se inviati alle categorie I, II o IV	Tutte le categorie
II	Programma di sorveglianza (Art. 44, par. 1)	Solo categoria I	SÌ	NO	Categorie III e V
III	Indeterminato (non notoriamente infetto ma non soggetto a un programma per l'ottenimento dello stato di indenne da malattia)	Categorie I, II o III	NO	NO	Categorie III e V
IV	Programma di eradicazione (Art. 44, par. 2)	Solo categoria I	SÌ	SÌ	Solo categoria V
V	Infetto (Art. 39)	Tutte le categorie	NO	SÌ	Solo categoria V

PARTE B

Sorveglianza e ispezioni raccomandate in aziende e zone destinate a molluschicoltura

Specie presenti	Stato sanitario di cui alla parte A	Livello di rischio	Sorveglianza	Frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (Articolo 7)	Frequenza delle ispezioni raccomandata dai servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici (Articolo 10)	Prescrizioni specifiche in materia di ispezioni, campionamento e sorveglianza necessarie per mantenere lo stato sanitario	Osservazioni
N. di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV	Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a) o b) o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) o b)	Basso	Passiva	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni	Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia in conformità dell'articolo 52.	La frequenza delle ispezioni raccomandata si applica senza pregiudizio dei requisiti specifici menzionati per ciascuno stato sanitario.
Specie sensibili a una o più malattie elencate nell'allegato IV	Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c) o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c)	Elevato	Attiva, mirata o passiva	1 all'anno	1 all'anno	Prescrizioni specifiche in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1.	Tuttavia, ove possibile, tali ispezioni e campionamenti devono essere combinati con le ispezioni previste all'articolo 7 e all'articolo 10. Obiettivo delle ispezioni da parte dell'autorità competente è verificare la conformità con la presente direttiva, conformemente all'articolo 7. Obiettivo delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici è verificare lo stato sanitario degli animali, offrire consulenza al responsabile dell'impresa di acquacoltura circa questioni attinenti alla salute degli animali acquatici e, laddove necessario, attuare le misure veterinarie necessarie.
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni		
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
	Categoria II Non dichiarata indenne da malattia ma soggetta a programma di sorveglianza approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno		
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni		
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
	Categoria III Non notoriamente infetta ma non soggetta al programma di sorveglianza per l'ottenimento dello status di indenne da malattia	Elevato	Attiva	1 all'anno	3 all'anno		
		Medio		1 all'anno	2 all'anno		
		Basso		1 ogni 2 anni	1 all'anno		
	Categoria IV Notoriamente infetta ma soggetta a programma di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno		
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni		
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
Categoria V Notoriamente infetta. Soggetta a misure minime di lotta secondo quanto previsto al capo V.	Elevato	Passiva	1 ogni 4 anni	1 all'anno			
	Medio		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni			
	Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni			

Livelli di rischio

È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a rischio elevato un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:

- a) presenta un elevato rischio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici;
- b) opera in condizioni di allevamento potenzialmente in grado di aumentare il rischio d'insorgenza di epidemie (elevata biomassa, scarsa qualità dell'acqua) in relazione alle specie presenti;
- c) vende animali acquatici vivi a scopi di allevamento o ripopolamento.

È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a medio rischio un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:

- a) presenta un rischio medio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici;
- b) opera in condizioni di allevamento che non aumentano necessariamente il rischio d'insorgenza di epidemia (biomassa media e qualità media dell'acqua) in relazione alle specie presenti;
- c) vende animali acquatici vivi destinati prevalentemente al consumo umano.

È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a basso rischio un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:

- a) presenta un basso rischio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici;
- b) opera in condizioni di allevamento che non aumentano il rischio d'insorgenza di epidemie (scarsa biomassa, buona qualità dell'acqua) in relazione alle specie presenti;
- c) vende animali acquatici vivi destinati esclusivamente al consumo umano.

Tipi di sorveglianza sanitaria

La sorveglianza passiva prevede l'obbligo di immediata notifica dell'insorgenza o della sospetta presenza di una determinata malattia o di un aumento della mortalità. In tali casi è necessaria un'indagine in conformità del capo V, sezione 2.

La sorveglianza attiva prevede:

- a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti;
- b) esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda o nella zona destinata a molluschicoltura per accertare sintomi clinici della presenza della malattia;
- c) prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate o in caso di aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione;
- d) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

La sorveglianza mirata prevede:

- a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti;
 - b) prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti;
 - c) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.
-

ALLEGATO IV

Redazione dell'elenco delle malattie**PARTE I****Criteria per la redazione dell'elenco delle malattie**

- A. Le malattie esotiche soddisfano i criteri enunciati ai punti 1 e 2 o 3.
1. La malattia è esotica per la Comunità, vale a dire che non è stata accertata nell'acquacoltura comunitaria e l'agente patogeno non è notoriamente presente nelle acque comunitarie.
 2. Se introdotta nella Comunità, può influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione nell'acquacoltura comunitaria o riducendo le possibilità di scambio commerciale degli animali d'acquacoltura e relativi prodotti.
 3. Se introdotta nella Comunità, può influire negativamente sull'ambiente e sulle popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici che costituiscono un patrimonio da proteggere tramite normative comunitarie o disposizioni internazionali.
- B. Le malattie non esotiche soddisfano i criteri enunciati ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 2 o 3.
1. Molti Stati membri o regioni di Stati membri sono indenni dalla malattia in questione.
 2. Se introdotta in uno Stato membro indenne dalla malattia, può influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione e costi annuali connessi con la malattia e con il suo contenimento superiori al 5 % del valore della produzione di animali d'acquacoltura delle specie sensibili nella regione o riducendo le possibilità di scambio commerciale internazionale degli animali d'acquacoltura e relativi prodotti.
 3. Laddove si manifesta, la malattia esercita un impatto negativo sull'ambiente, se introdotta in uno Stato membro indenne dalla malattia, per le popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici che costituiscono un patrimonio da proteggere tramite normative comunitarie o disposizioni internazionali.
 4. La malattia è difficilmente controllabile e contenibile a livello di azienda o di zona destinata a molluschicoltura senza l'applicazione di misure di lotta rigorose e senza restrizioni al commercio.
 5. La malattia è controllabile a livello di Stato membro, essendo dimostrato che è possibile creare e mantenere zone o compartimenti indenni da malattia, con conseguente riduzione dei costi.
 6. Nel corso dell'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sussiste un rischio che la malattia si instauri in una zona precedentemente non infetta.
 7. Sono disponibili test affidabili e semplici per individuare gli animali acquatici infetti. Le prove devono essere specifiche e sensibili e i metodi di prova armonizzati a livello comunitario.

PARTE II

Elenco malattie

MALATTIE ESOTICHE		
	MALATTIA	SPECIE SENSIBILI
PESCI	Necrosi ematopoietica epizootica	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) e pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)
	Sindrome ulcerativa epizootica	Genera: <i>Catla</i> , <i>Channa</i> , <i>Labeo</i> , <i>Mastacembelus</i> , <i>Mugil</i> , <i>Puntius</i> e <i>Trichogaster</i>
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>) e ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>)
	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>) e ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)
	Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), ostrica di Olimpia (<i>Ostrea conchaphila</i>) e ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)
CROSTACEI	Sindrome di Taura	Gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Penaeus vannamei</i>)
	Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo (<i>Penaeus aztecus</i>), gambero rosa (<i>P. duorarum</i>), gambero Kuruma (<i>P. japonicus</i>), gambero tigre nero (<i>P. monodon</i>), gambero bianco del Golfo (<i>P. setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>P. stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>P. vannamei</i>)
MALATTIE NON ESOTICHE		
	MALATTIA	SPECIE SENSIBILI
PESCI	Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>) e tinca (<i>Tinca tinca</i>)
	Setticemia emorragica virale (VHS)	Aringa (<i>Clupea</i> spp.), coregoni (<i>Coregonus</i> sp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), eglefino (<i>Gadus aeglefinus</i>), merluzzo del Pacifico (<i>Gadus macrocephalus</i>), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) motella (<i>Onos mustelus</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>) spratto (<i>Sprattus sprattus</i>) e temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)
	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmone keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), salmone argentato (<i>O. kisutch</i>), salmone giapponese (<i>O. masou</i>), trota iridea (<i>O. mykiss</i>), salmone rosso (<i>O. nerka</i>), salmone rosa (<i>O. rhodurus</i>), salmone reale (<i>O. tshawytscha</i>) e salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
	Virus erpetico (KHV) malattia	Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Anemia infettiva del salmone (ISA)	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>).
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>), ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>), mitilo (<i>Mytilus edulis</i>) e mitilo mediterraneo (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	Ostrica piatta australiana (<i>O. angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>) ostrica di Olympia (<i>O. conchaphila</i>), ostrica asiatica (<i>O. denselammellosa</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>), e ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>).
CROSTACEI	Malattia dei punti bianchi	Tutti i decapodi (ordine <i>Decapoda</i>).

ALLEGATO V

Requisiti per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento**PARTE I****Stato membro indenne da malattia**

1. Ragioni storiche

1.1. Uno Stato membro in cui siano presenti specie sensibili ma in cui non si sia riscontrata alcuna manifestazione della malattia nell'arco dei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia, nonostante la presenza di condizioni favorevoli ad una sua manifestazione clinica, può essere considerato indenne da malattia se:

- a) almeno nei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia ha rispettato senza interruzione le condizioni di base in materia di biosicurezza;
- b) l'infezione non è notoriamente presente nelle popolazioni di specie selvatiche;
- c) applica a scambi e importazioni misure efficaci atte a prevenire la diffusione della malattia al suo interno.

Lo Stato membro che intenda beneficiare dello status di indenne da malattia inoltra apposita richiesta, conformemente all'articolo 49, entro il 1° novembre 2008. Dopo tale data lo status di indenne da malattia può essere concesso solo conformemente alla parte 1.2.

1.2. Le condizioni di base in materia di biosicurezza di cui al punto 1.1, lettera a) prevedono i seguenti elementi minimi:

- a) obbligo di notificare la presenza della malattia all'autorità competente, anche in caso di semplice sospetto;
- b) messa in atto sull'intero territorio dello Stato membro interessato di un sistema di individuazione precoce della malattia che consenta all'autorità competente di adottare misure efficaci di indagine e di segnalazione e che garantisca in particolare:
 - i) l'immediato riconoscimento di qualsiasi manifestazione clinica che faccia sospettare la presenza o l'insorgenza di una malattia o di una mortalità anomala nelle aziende o nelle zone destinate alla molluschicoltura nonché nelle aree esterne;
 - ii) la rapida segnalazione dell'episodio all'autorità competente onde attivare quanto prima un'indagine diagnostica.

1.3. Il sistema d'individuazione precoce di cui al punto 1.2, lettera b) prevede quanto meno i seguenti elementi:

- a) piena consapevolezza, nel personale impiegato nelle imprese di acquacoltura o nelle attività di trasformazione degli animali d'acquacoltura, di qualsiasi sintomo compatibile con la presenza di una malattia, nonché formazione di medici veterinari o ittiopatologi all'individuazione e alla notifica di casi di malattie inusuali;
- b) formazione di medici veterinari o ittiopatologi a riconoscere e notificare i casi sospetti di malattia;
- c) accesso dell'autorità competente a laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.

2. Sorveglianza mirata

Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata nell'arco dei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, per esempio data l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia in questione se:

- a) rispetta le condizioni di base di lotta contro la malattia di cui al punto 1.2;
- e
- b) il sistema di sorveglianza mirata effettuata secondo i metodi adottati a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 è in atto da almeno due anni senza che sia stata individuata la presenza dell'agente patogeno nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura che alleva una delle specie sensibili.

Se in alcune regioni di uno Stato membro il numero di aziende o di zone destinate a molluschicoltura è limitato, e di conseguenza la sorveglianza mirata in tali regioni non fornisce dati epidemiologici sufficienti, ma sono presenti popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, la sorveglianza mirata riguarda anche queste ultime.

PARTE II

Zona o compartimento indenni da malattia

1. Zone

1.1. Una zona può comprendere:

- a) un intero bacino idrografico dalla sorgente all'estuario;
- o
- b) parte di un bacino idrografico dalla sorgente all'ostacolo naturale o artificiale che impedisce la migrazione a monte degli animali acquatici provenienti dai tratti inferiori del bacino;
- o
- c) più di un bacino idrografico, estuari inclusi, dato il collegamento sul piano epidemiologico esistente tra i bacini idrografici nella zona di influenza del mare.

La delimitazione geografica della zona è chiaramente definita su una carta topografica.

1.2. Se la zona si estende sul territorio di più Stati membri, non può essere dichiarata zona indenne da malattia a meno che le condizioni di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 si applichino a tutte le parti della zona. In questo caso ciascuno Stato membro interessato richiede il riconoscimento per la parte di zona situata sul suo territorio.

1.3. Una zona in cui sono presenti animali delle specie sensibili, ma in cui non si sia riscontrato alcun caso di malattia per un periodo minimo di 10 anni prima della data di applicazione dello status di indenne da malattia, nonostante la presenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerata indenne da malattia qualora soddisfi mutatis mutandis i requisiti stabiliti nella parte I.1.

Lo Stato membro che intenda beneficiare dello status di indenne da malattia ne comunica l'intenzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 2 entro il 1° novembre 2008. Dopo tale data lo status di indenne da malattia può essere concesso solo conformemente alla parte I.2.

1.4. Una zona in cui l'ultima manifestazione clinica nota si è registrata nei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia o cui non è stato attribuito lo status di zona infetta prima della sorveglianza mirata, per esempio data l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerata indenne dalla malattia qualora soddisfi mutatis mutandis i requisiti stabiliti nella parte I.2.

1.5. Ove necessario, si crea una zona cuscinetto in cui mettere in atto un programma di monitoraggio. La delimitazione geografica delle zone cuscinetto è tale da proteggere la zona indenne da malattia dalla diffusione passiva della stessa.

2. Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui lo stato sanitario per quanto riguarda una determinata malattia dipende dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia
 - 2.1. Un compartimento può comprendere una o più aziende, un gruppo o un insieme di aziende o una zona destinata a molluschicoltura che possa essere considerata un'unità epidemiologica data l'ubicazione geografica e la distanza da altri gruppi o insiemi di aziende o di zone destinate a molluschicoltura, purché tutte le aziende facenti parte del compartimento rientrino in un sistema comune di biosicurezza. La delimitazione geografica di un compartimento è definita chiaramente su una carta topografica.
 - 2.2. Un compartimento in cui sono presenti animali delle specie sensibili, ma in cui non si sia riscontrato alcun caso di malattia per un periodo minimo di 10 anni prima della data di applicazione dello status di indenne da malattia, nonostante la presenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerata indenne da malattia qualora soddisfi mutatis mutandis i requisiti di cui alla parte I.1.

Gli Stati membri che intendano fruire di questa disposizione ne comunicano l'intenzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 2 entro il 1° novembre 2008. Dopo tale data lo status di indenne da malattia può essere concesso solo conformemente alla parte I.2.
 - 2.3. Un compartimento in cui l'ultima manifestazione clinica nota è stata registrata nei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia o qualora non sia stato attribuito lo status di infetto al compartimento o alle acque circostanti il compartimento prima della sorveglianza mirata, ad esempio in assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, può essere considerato indenne da malattia se soddisfa mutatis mutandis i requisiti stabiliti nella parte I.2.
 - 2.4. Ogni azienda o zona destinata a molluschicoltura di un compartimento è soggetta a misure supplementari imposte dall'autorità competente, qualora esse siano ritenute necessarie per prevenire la diffusione di malattie. Tali misure possono includere la creazione intorno al compartimento di una zona cuscinetto, in cui sia attuato un programma di monitoraggio e siano realizzate misure di protezione aggiuntive contro l'intrusione di eventuali portatori o vettori di agenti patogeni.
3. Compartimenti che comprendono una o più aziende singole in cui lo stato sanitario per quanto riguarda una determinata malattia è indipendente dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia
 - 3.1. Un compartimento può consistere:
 - a) in una singola azienda che può essere considerata un'unità epidemiologica unica in quanto non influenzata dallo stato sanitario degli animali nelle acque circostanti;

o
 - b) in più aziende laddove, sebbene ciascuna soddisfi i criteri di cui al punto 3.1. a) e i punti da 3.2. a 3.6., le aziende, a causa della movimentazione su vasta scala di animali tra le diverse aziende, sono considerate un'unità epidemiologica unica purché rientrino tutte in un sistema comune di biosicurezza.
 - 3.2. Un compartimento si rifornisce di acqua:
 - a) attraverso un impianto di trattamento delle acque che renda inattivo l'agente patogeno pertinente, per ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia;

o
 - b) direttamente da un pozzo o da una sorgente. Qualora tale fonte di alimentazione sia situata all'esterno dei locali dell'azienda, l'acqua perviene direttamente all'azienda tramite canalizzazione.
 - 3.3. Sussiste un ostacolo naturale o artificiale che impedisca agli animali acquatici di penetrare nelle aziende del compartimento dai corsi d'acqua circostanti.
 - 3.4. Laddove opportuno, il compartimento è protetto contro inondazioni ed infiltrazioni di acqua proveniente dai corsi d'acqua circostanti.
 - 3.5. Il compartimento soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui alla parte I.2.

- 3.6. Il compartimento è soggetto a misure addizionali imposte dall'autorità competente laddove ritenute necessarie per prevenire l'introduzione di malattie. Tali misure possono includere la realizzazione di misure di protezione aggiuntive contro l'intrusione di eventuali portatori o vettori di agenti patogeni.
- 3.7. Le modalità di attuazione per quanto riguarda il punto 3.2, lettera a) sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
4. Disposizioni speciali applicabili a singole aziende che avviano o riprendono l'attività
- 4.1. Una nuova azienda che soddisfi i requisiti di cui al punto 3.1, lettera a) e ai punti da 3.2 a 3.6, ma che avvii l'attività con animali d'acquacoltura provenienti da un compartimento dichiarato indenne da malattia può essere considerata tale senza effettuare il prelievo di campioni previsto per il riconoscimento.
- 4.2. Un'azienda che riprenda l'attività precedentemente interrotta con animali d'acquacoltura provenienti da un compartimento dichiarato indenne da malattia e che soddisfi i requisiti di cui al punto 3.1, lettera a) e ai punti da 3.2 a 3.6 può essere considerata indenne da malattia senza effettuare il prelievo di campioni previsto per il riconoscimento purché:
- a) lo stato sanitario dell'azienda negli ultimi quattro anni di attività sia noto all'autorità competente; tuttavia, qualora il periodo di attività dell'azienda sia inferiore a quattro anni, sarà tenuto conto del periodo reale d'esercizio;
 - b) l'azienda non sia stata sottoposta a provvedimenti sanitari per le malattie elencate nell'allegato IV, parte II, e non vi siano stati episodi antecedenti di tali malattie nell'azienda;
 - c) prima dell'introduzione degli animali d'acquacoltura, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta a pulizia e disinfezione e successivamente, se necessario, a un periodo di fermo dell'impianto.
-

ALLEGATO VI

Competenze e compiti dei laboratori**PARTE I****Laboratori comunitari di riferimento**

1. Per essere designato laboratorio comunitario di riferimento in conformità dell'articolo 55, un laboratorio soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) deve disporre di personale adeguatamente qualificato con idonea formazione in tecniche diagnostiche e analitiche applicate all'ambito di competenza, compreso personale formato da impegnare in situazioni di emergenza che si verifichino all'interno della Comunità;
 - b) deve possedere le attrezzature e i prodotti necessari per espletare i compiti assegnatigli;
 - c) deve disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;
 - d) deve assicurare che il personale rispetti la natura riservata di certe tematiche, risultati o comunicazioni;
 - e) deve avere sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;
 - f) deve disporre, se del caso, di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili e di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;
 - g) deve tener conto delle attività di ricerca a livello nazionale e comunitario.
2. Tuttavia, la Commissione può designare unicamente laboratori che operano e che sono valutati e accreditati secondo le seguenti norme europee, tenendo conto dei criteri applicati ai diversi metodi di prova fissati nella presente direttiva:
 - a) EN ISO/IEC 17025 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
 - b) EN 45002 «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;
 - c) EN 45003 «Sistema di accreditamento del laboratorio di collaudo e taratura – criteri generali di funzionamento e riconoscimento».
3. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove.
4. Per una o più delle malattie di loro competenza, i laboratori comunitari di riferimento possono avvalersi delle competenze e della capacità di laboratori situati in altri Stati membri o in paesi membri dell'EFTA, purché i laboratori interessati soddisfino i requisiti stabiliti ai punti 1, 2 e 3. L'intenzione di avvalersi di siffatta cooperazione viene comunicata insieme alle informazioni sulla cui base sarà stabilita la designazione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1. Tuttavia, il laboratorio comunitario di riferimento resterà il punto di contatto per i laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e per la Commissione.
5. I laboratori comunitari di riferimento:
 - a) coordinano, in consultazione con la Commissione, i metodi diagnostici utilizzati negli Stati membri per la malattia considerata, in particolare mediante:
 - i) la tipizzazione, la conservazione e, se necessario, la fornitura di ceppi della malattia considerata onde facilitare il servizio diagnostico nella Comunità;
 - ii) la fornitura dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro, laddove siano richiesti test sierologici;

- iii) l'organizzazione periodica, a livello comunitario, di test comparativi (ring test) delle procedure diagnostiche con i laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri, per fornire informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità;
- iv) il mantenimento di conoscenze approfondite sull'agente patogeno considerato e su altri agenti patogeni attinenti in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;
- b) offrono assistenza nella diagnosi di focolai della malattia considerata negli Stati membri mediante l'accettazione degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma diagnostica, caratterizzazione e studi epidemiologici;
- c) agevolano la formazione o l'aggiornamento professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio, al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
- d) collaborano, nell'ambito della diagnostica delle malattie di loro competenza, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono endemiche;
- e) collaborano con i laboratori di riferimento dell'OIE per quanto concerne le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II di loro competenza;
- f) raccolgono e inoltrano informazioni su malattie esotiche ed endemiche potenzialmente emergenti nel settore dell'acquacoltura comunitaria.

PARTE II

Laboratori nazionali di riferimento

1. I laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell'articolo 56 sono responsabili del coordinamento degli standard e metodi diagnostici nel loro ambito di competenza nei rispettivi Stati membri. Essi provvedono a:
 - a) segnalare senza indugio all'autorità competente un caso sospetto di una delle malattie di cui all'allegato IV;
 - b) coordinare, di concerto con il laboratorio comunitario di riferimento competente, i metodi impiegati negli Stati membri per la diagnosi delle malattie considerate che sono di loro competenza;
 - c) offrire assistenza nella diagnosi di focolai della malattia considerata mediante l'accettazione degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma diagnostica, caratterizzazione e studi epidemiologici;
 - d) agevolare la formazione o l'aggiornamento professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutto lo Stato membro;
 - e) garantire la conferma di positività di tutti i focolai di malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, e di focolai primari di malattie non esotiche elencate nello stesso allegato;
 - f) organizzare periodicamente, a livello nazionale, test comparativi (ring test) delle procedure diagnostiche con i laboratori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 57, per fornire informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nello Stato membro;
 - g) cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 55 e partecipare ai test comparativi organizzati dai laboratori comunitari di riferimento;
 - h) intrattenere un dialogo regolare ed aperto con le autorità nazionali competenti;
 - i) operare ed essere valutati e accreditati secondo le seguenti norme europee, tenendo conto dei criteri applicabili ai diversi metodi di prova fissati nella presente direttiva:
 - i) EN ISO/IEC 17025 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
 - ii) EN 45002 «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;
 - iii) EN 45003 «Sistema di accreditamento del laboratorio di collaudo e taratura – criteri generali di funzionamento e riconoscimento».

2. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 1.i) possono riguardare singole prove o gruppi di prove.
3. Gli Stati membri possono designare laboratori nazionali di riferimento che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1.i).i), qualora risulti difficile nella pratica il funzionamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025, a condizione che il laboratorio operi in base ad un sistema di garanzia della qualità conforme alle linee guida di cui a ISO 9001.
4. Gli Stati membri possono autorizzare un laboratorio nazionale di riferimento situato sul loro territorio di avvalersi delle competenze e delle capacità di altri laboratori designati ai sensi dell'articolo 57, per una o più malattie di loro competenza, a condizione che tali laboratori soddisfino i pertinenti requisiti enunciati nella presente parte. Tuttavia, il laboratorio nazionale di riferimento resta il punto di contatto per l'autorità centrale competente dello Stato membro e per il laboratorio comunitario di riferimento.

PARTE III

Laboratori designati negli Stati membri

1. L'autorità competente di uno Stato membro designa per i servizi diagnostici ai sensi dell'articolo 57 unicamente laboratori che soddisfino i seguenti requisiti. Essi devono:
 - a) impegnarsi a segnalare senza indugio all'autorità competente un caso sospetto di una delle malattie di cui all'allegato IV;
 - b) impegnarsi a partecipare a prove comparative (ring-test) delle procedure diagnostiche organizzate dal laboratorio nazionale di riferimento;
 - c) operare ed essere valutati e accreditati secondo le seguenti norme europee, tenendo conto dei criteri applicabili ai diversi metodi di prova fissati nella presente direttiva:
 - i) EN ISO/IEC 17025 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
 - ii) EN 45002 «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;
 - iii) EN 45003 «Sistema di accreditamento del laboratorio di collaudo e taratura – criteri generali di funzionamento e riconoscimento».
 2. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 1.c) possono riguardare singole prove o gruppi di prove.
 3. Gli Stati membri possono designare laboratori che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1.c).i) qualora risulti difficile nella pratica il funzionamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025, a condizione che il laboratorio operi in base ad un sistema di garanzia della qualità conforme alle linee guida di cui a ISO 9001.
 4. L'autorità competente annulla la designazione qualora non siano più rispettate le condizioni di cui al presente allegato.
-

ALLEGATO VII

CRITERI E REQUISITI APPLICABILI AI PROGRAMMI D'INTERVENTO

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi d'intervento soddisfino le seguenti condizioni minime.

1. Adozione di disposizioni regolamentari atte a garantire i poteri giuridici necessari all'attuazione dei programmi d'intervento e di una rapida ed efficace campagna d'eradicazione.
 2. Adozione di disposizioni regolamentari che garantiscano l'accesso ai fondi d'emergenza, alle risorse di bilancio e finanziarie necessarie a coprire tutti gli aspetti della lotta contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
 3. Ordine gerarchico che garantisca decisioni rapide ed efficaci per affrontare le malattie esotiche elencate nell'allegato IV o le malattie emergenti. Un'unità centrale è incaricata di dirigere le strategie di lotta.
 4. Predisposizione di piani dettagliati che consentano agli Stati membri, in caso di comparsa di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II o di una malattia emergente, di istituire tempestivamente centri locali per l'attuazione di misure di lotta contro la malattia e di protezione ambientale a livello locale.
 5. Gli Stati membri devono assicurare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità e gli organismi responsabili dell'ambiente, onde assicurare il corretto coordinamento delle azioni nel campo veterinario e della sicurezza ambientale.
 6. Disponibilità di risorse atte a garantire una campagna rapida ed efficace, anche in termini di personale, di attrezzature e di capacità di laboratorio.
 7. Disponibilità di un manuale operativo aggiornato, contenente una descrizione dettagliata, esauriente e pratica, di tutte le azioni, procedure, istruzioni e misure di lotta da impiegare contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II o contro le malattie emergenti.
 8. Ove occorra, disponibilità di piani dettagliati per vaccinazioni d'emergenza.
 9. Partecipazione periodica del personale ad attività formative su sintomi clinici, indagini epidemiologiche e controllo delle epizootie, esercitazioni di allarme in tempo reale, nonché tecniche di comunicazione per organizzare campagne permanenti di sensibilizzazione delle autorità, degli allevatori e dei veterinari.
 10. Predisposizione dei programmi d'intervento in modo da tener conto delle risorse necessarie per contrastare un numero considerevole di focolai nell'arco di un periodo breve.
 11. Fatti salvi i requisiti applicabili in campo veterinario stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, predisposizione dei programmi d'intervento in modo da garantire che, in caso di focolaio di malattia, l'eliminazione su vasta scala di carcasse di animali acquatici e di rifiuti di tale origine sia effettuata senza pregiudizio per la salute umana e animale, utilizzando processi o metodi che impediscano qualsiasi danno all'ambiente, in particolare:
 - i) con rischi minimi per il suolo, l'aria, le acque superficiali e sotterranee, la flora e la fauna;
 - ii) minimizzando gli inconvenienti causati da rumori o odori;
 - iii) con danni minimi alla natura o a siti d'interesse particolare.
 12. Individuazione, nei programmi d'intervento, dei siti e delle imprese idonei al trattamento o smaltimento della carcasse animali e dei rifiuti di origine animale in caso di focolaio, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.
-

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttive abrogate		
	91/67/CEE	93/53/CEE	95/70/CEE
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 1, primo comma	—	—
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	—	—	—
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)	—	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—	Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 2, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 1, secondo comma	—	—
Articolo 3	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 4	—	—	—
Articolo 5	—	—	—
Articolo 6	—	—	—
Articolo 7	—	—	—
Articolo 8, paragrafo 1	—	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 8, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 8, paragrafo 4	—	—	—
Articolo 9	—	—	—
Articolo 10	—	—	Articolo 4
Articolo 11	—	—	—
Articolo 12	—	—	—
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1	—	—
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2	—	—
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 1, Articolo 8, paragrafo 1)	—	—
Articolo 14, paragrafo 1), lettera b)	—	—	—
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 1	—	—
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 1	—	—
Articolo 14, paragrafo 4	—	—	—
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2	—	—
Articolo 15, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2	—	—
Articolo 15, paragrafo 4	—	—	—

Presente direttiva	Direttive abrogate		
	91/67/CEE	93/53/CEE	95/70/CEE
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), prima frase Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	—	—
Articolo 16, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 17	—	—	—
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 9	—	—
Articolo 18, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 19, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	—	—
Articolo 20	Articolo 14, paragrafo 3	—	—
Articolo 21	—	—	—
Articolo 22	Articolo 19, paragrafo 1	—	—
Articolo 23, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 22	—	—
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2	—	—
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 3	—	—
Articolo 23, paragrafo 5	—	—	—
Articolo 24	Articolo 21	—	—
Articolo 25, lettera a)	Articolo 20	—	—
Articolo 25, lettera b)	—	—	—
Articolo 25, lettera c)	—	—	—
Articolo 25, lettera d)	Articolo 21, paragrafo 2	—	—
Articolo 25, lettera e)	—	—	—
Articolo 26	—	Articolo 4	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 27	—	—	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 28, lettera a)	—	Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 28, lettera b)	—	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 29, paragrafo 1	—	Articolo 5, paragrafo 2, lettera h) Articolo 6, lettera a), settimo trattino Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1, prima frase Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino Articolo 5, paragrafo 4, primo e quarto comma

Presente direttiva	Direttive abrogate		
	91/67/CEE	93/53/CEE	95/70/CEE
Articolo 29, paragrafo 2	—	Articolo 5, paragrafo 2, lettera i)	Articolo 5, paragrafo 4, secondo e quarto comma
Articolo 29, paragrafo 3	—	Articolo 6, lettera b) Articolo 6, lettera d) Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 2	—
Articolo 29, paragrafo 4	—	Articolo 5, paragrafo 2, lettera i), secondo trattino	—
Articolo 30	—	Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 31	—	—	—
Articolo 32	—	Articolo 5, paragrafo 2, Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 6, lettera a), quarto trattino	—
Articolo 33, paragrafo 2	—	Articolo 6, lettera a), quarto trattino	—
Articolo 33, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 33, paragrafo 4	—	—	—
Articolo 34, paragrafo 1	—	Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) Articolo 6, lettera a), primo e terzo trattino	—
Articolo 34, paragrafo 2	—	Articolo 6, lettera a), quarto trattino	—
Articolo 35	—	Articolo 6, lettera a), secondo, quinto e sesto trattino	—
Articolo 36	—	—	—
Articolo 37, lettera a)	—	—	—
Articolo 37, lettera b)	—	—	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 38, paragrafo 1	—	Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase	—
Articolo 38, paragrafo 2	—	Articolo 9, paragrafo 3	—
Articolo 38, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 39, lettera a)	—	Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino
Articolo 39, lettera b)	—	—	—
Articolo 39, lettera c)	—	Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	—
Articolo 39, lettera d)	—	—	—
Articolo 40	—	Articolo 7	—

Presente direttiva	Direttive abrogate		
	91/67/CEE	93/53/CEE	95/70/CEE
Articolo 41	—	—	—
Articolo 42	—	—	—
Articolo 43	—	—	—
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 10	Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 10	Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 45	Articolo 10, paragrafo 1	—	—
Articolo 46	—	—	—
Articolo 47	—	Articolo 6, lettera a), primo trattino Articolo 15	—
Articolo 48, paragrafo 1	—	Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 2	—	Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 48, paragrafo 4	—	—	—
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	—	—
Articolo 49, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 15	—	—
Articolo 50, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1	—	—
Articolo 50, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 50, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1	—	—
Articolo 50, paragrafo 4	Articolo 15	—	—
Articolo 51, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 51, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	—	—
Articolo 52	—	—	—
Articolo 53, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 53, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 53, paragrafo 3	—	Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase	—
Articolo 54, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 54, paragrafo 2	—	Articolo 6, lettera d) Articolo 8, paragrafo 3	—
Articolo 54, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 55, paragrafo 1	—	Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 55, paragrafo 2	—	Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 55, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 56, paragrafo 1	—	Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 56, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 56, paragrafo 3	—	Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 56, paragrafo 4	—	—	—
Articolo 56, paragrafo 5	—	Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2

Presente direttiva	Direttive abrogate		
	91/67/CEE	93/53/CEE	95/70/CEE
Articolo 57, lettera a)	—	Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 57, lettera b)	—	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 57, lettera c)	—	—	—
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 17	Articolo 16	Articolo 8
Articolo 58, paragrafo 2	Articolo 22	—	—
Articolo 58, paragrafo 3	Articolo 17	—	—
Articolo 59	—	—	—
Articolo 60	—	—	—
Articolo 61, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 61, paragrafo 2	Articolo 25	Articolo 18	Articolo 9
Articolo 61, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 18, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 62	Articolo 26 Articolo 27	Articolo 19	Articolo 10
Articolo 63	—	—	—
Articolo 64	—	—	—
Articolo 65	Articolo 29	Articolo 20	Articolo 12
Articolo 66	—	—	Articolo 13
Articolo 67	Articolo 30	Articolo 21	Articolo 14

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/782/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

dopo aver consultato il Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, prevede che gli Stati membri possano ricevere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di alcune malattie degli animali. La decisione prevede attualmente la possibilità di concedere il contributo finanziario della Comunità anche per l'eradicazione dell'anemia infettiva del salmone (ISA) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), che possono colpire i salmonidi.
- (2) Le iniziative di lotta contro l'ISA e l'IHN possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità unicamente a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽⁴⁾.
- (3) Alla luce dell'adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura

e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽⁵⁾, occorre modificare la decisione 90/424/CEE affinché il contributo finanziario della Comunità possa essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d'acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo.

- (4) Gli Stati membri possono ricevere contributi finanziari a sostegno del settore nazionale della pesca e dell'acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca ⁽⁶⁾. L'articolo 32 di tale regolamento autorizza gli Stati membri a destinare fondi per l'eradicazione delle malattie nell'acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE.
- (5) È opportuno stanziare i fondi per l'eradicazione delle malattie degli animali d'acquacoltura nel quadro dei programmi operativi istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 il cui bilancio viene fissato all'inizio del periodo di programmazione.
- (6) I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d'acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, conformemente alle procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri.
- (7) È quindi opportuno applicare le procedure per il contributo finanziario di cui alla decisione 90/424/CEE anche all'utilizzo del contributo finanziario destinato alla lotta contro le malattie degli animali d'acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006.
- (8) È opportuno che la presente decisione si applichi contemporaneamente alla direttiva 2006/88/CE.

(1) Parere del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 13. Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(5) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

- (9) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/424/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN),
- sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS),
- infezione da *Bonamia exitiosa*,
- infezione da *Perkinsus marinus*,
- infezione da *Microcytos mackini*,
- sindrome di Taura nei crostacei,
- malattia della testa gialla nei crostacei.»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (*), per l'eradicazione delle malattie esotiche degli animali d'acquacoltura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente alle procedure definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta e eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (**).

(*) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(**) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;

- 3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (*), e le malattie trasmissibili agli animali d'acquacoltura, o modificato o ridotto per tener

conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie.

(*) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).»;

- 4) all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

«13. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l'eradicazione delle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato.

I fondi sono assegnati conformemente alle procedure previste nel presente articolo, con i seguenti adattamenti:

- a) l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006;
- b) i paragrafi 8 e 9 del presente articolo non sono applicabili.

L'eradicazione va effettuata conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva.»;

- 5) nell'allegato, gruppo I, sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— viremia primaverile delle carpe (SVC),
- setticemia emorragica virale (VHS),
- virus erpetico delle carpe koi (KHV),
- infezione da *Bonamia ostreae*,
- infezione da *Marteilia refringens*,
- malattia dei punti bianchi nei crostacei.».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2006
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al riguardo, al punto 55 delle conclusioni, un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali).
- (3) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (di seguito «convenzione del 1990»). Tale convenzione impone alle parti che la sottoscrivono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca prese da un'altra parte o la promozione di un'azione dinanzi alle autorità

del proprio paese al fine di ottenere un'ordinanza di confisca e la relativa esecuzione. Le parti possono tra l'altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato non è un reato nella legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non può costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta.

- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e n. 7) all'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3 del programma risulta che l'obiettivo è migliorare, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, tra l'altro ai fini della restituzione alla vittima di un reato, tenuto conto dell'esistenza della convenzione del 1990. Per raggiungere tale obiettivo, la presente decisione quadro, entro i limiti del suo campo d'applicazione, riduce le cause di rifiuto di esecuzione ed elimina, tra gli Stati membri, i sistemi di conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali.
- (5) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio ⁽³⁾ contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o mantenere alcuna riserva riguardo all'articolo 2 della convenzione del 1990, se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.
- (6) Infine il 22 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 20 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205).

⁽³⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

- (7) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.
- (8) Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (¹). Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.
- (9) La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all'esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste.
- (10) Il corretto funzionamento pratico della presente decisione quadro presuppone uno stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro.
- (11) I termini «provento» e «strumento» nella presente decisione quadro sono definiti in modo sufficientemente ampio da comprendere oggetti di reato ogniqualvolta necessario.
- (12) In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili.
- (13) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di una decisione di confisca, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la decisione suddetta sia stata emessa al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (14) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
- (15) La presente decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario.
- (16) La presente decisione quadro lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme ottenute in conseguenza della sua applicazione.
- (17) La presente decisione quadro non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Scopo

- Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.
- L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

(¹) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
- c) «decisione di confisca»: una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- d) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:
 - i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;
 - ii) che sia lo strumento di tale reato;
 - iii) che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;
 - iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione;
- e) «provento»: ogni vantaggio economico derivato da reati. Il vantaggio può consistere in qualsiasi bene;
- f) «strumenti»: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- g) «beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

- h) «reato» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f): un reato presupposto, se l'azione penale che porta ad una decisione di confisca implica un reato presupposto e il riciclaggio di denaro.

Articolo 3

Determinazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro allorché detto Stato membro è:

— lo Stato di emissione,

o

— lo Stato di esecuzione.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4

Trasmissione delle decisioni di confisca

1. Una decisione di confisca, corredata del certificato di cui al paragrafo 2, il cui modello figura nell'allegato può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro.

Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca.

Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

5. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, una decisione di confisca può essere trasmessa ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.

2. Una decisione di confisca concernente beni specifici può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

- l'autorità competente nello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che beni diversi oggetto della decisione siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,
- la confisca di un bene specifico contemplato nella decisione di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione,

o

- l'autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nella decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

3. Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità competente dello Stato di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, ad esempio quando:

- i beni non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI,

o

- il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

Articolo 6

Figure di reato

1. Se i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscono uno o più dei seguenti reati come definiti dalla legge dello Stato di emissione e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, la decisione di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato UE, di inserire in qualsiasi momento altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 22, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

Articolo 7

Riconoscimento ed esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei

motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell'esecuzione previsti all'articolo 10.

2. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

3. Se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione, in caso di non pagamento, eseguono la decisione di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione convertono, se necessario, l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

5. Ciascuno Stato membro può depositare presso il segretario generale una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv). Una siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 8

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che:

- a) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del «ne bis in idem»;
- b) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

- c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
- d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell'articolo 9;
- e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca;
- f) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che:
- a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio,
- oppure
- sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio;
- g) appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv);
- h) la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo.
3. Se appare all'autorità competente dello Stato di esecuzione che:
- la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iii),
- e
- la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell'opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212/GAI, essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno.
4. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2, o di limitarne l'esecuzione conformemente al paragrafo 3. La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sia probabilmente basata sul:
- paragrafo 1,
 - paragrafo 2, lettere a), e), f) o g),
 - paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3,
- oppure
- paragrafo 3.
5. È notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione l'impossibilità di eseguire la decisione di confisca qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Articolo 9

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione

1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell'articolo 7 a tutela dei propri diritti. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

2. Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impuginate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

3. Se l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l'autorità competente dello Stato di emissione ne è informata.

Articolo 10

Rinvio dell'esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5:

- a) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro,
- b) nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all'articolo 9,
- c) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole,
- d) nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, a spese dello Stato di esecuzione, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione,
- e) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta, per il periodo del rinvio, tutte le misure che adotterebbero a livello nazionale in caso analogo, per evitare che i beni non siano più disponibili allo scopo dell'esecuzione della decisione di confisca.

3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 11

Concorso di decisioni di confisca

Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando:

- due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la stessa persona fisica o giuridica e

l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni,

o

- due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico,

spetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato, decidere quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto debito conto di tutte le circostanze, che possono includere la presenza di attivi congelati, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle rispettive decisioni e le date di trasmissione delle stesse.

Articolo 12

Legge applicabile all'esecuzione

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

2. Qualora la persona interessata possa fornire la prova di una confisca eseguita, integralmente o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione. In caso di confisca di proventi, ogni parte dell'importo recuperata in forza della decisione di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.

3. Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

4. Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 5, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito.

Articolo 13

Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca

1. L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione.

2. Solo lo Stato di emissione può decidere in merito ad un'eventuale domanda di riesame della decisione di confisca.

Articolo 14

Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa.

2. Nel caso della trasmissione a uno o più Stati di esecuzione di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta:

- a) se ritiene che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, ad esempio in base alle informazioni notificate da uno Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di emissione comunica il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere;
- b) se una decisione di confisca è stata eseguita in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo la decisione stessa deve essere ancora eseguita;
- c) se, dopo la trasmissione di una decisione di confisca conformemente agli articoli 4 e 5, l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione alla decisione di confisca. L'articolo 12, paragrafo 2, è d'applicazione.

Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 16

Destinazione dei beni confiscati

1. Le somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione:

- a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione;

- b) in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

2. Il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:

- a) il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1;
- b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito;
- c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca che costituisce oggetto culturale facente parte del patrimonio nazionale di tale Stato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione.

Articolo 17

Informazioni sull'esito dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

- a) della trasmissione della decisione di confisca all'autorità competente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5;
- b) di eventuali decisioni che rifiutano il riconoscimento della decisione di confisca debitamente motivate;
- c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi indicati all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 13, paragrafo 1;
- d) dell'esecuzione della decisione non appena questa è conclusa;
- e) dell'applicazione di misure alternative conformemente all'articolo 12, paragrafo 4.

*Articolo 18***Risarcimento**

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate di cui all'articolo 9 dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

*Articolo 19***Lingue**

1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

2. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

*Articolo 20***Spese**

1. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente decisione quadro.

2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, può formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione. Lo Stato di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dallo Stato di esecuzione.

*Articolo 21***Relazioni con altri accordi o intese**

La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati

membri sempreché tali accordi o intese servano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di confisca.

*Articolo 22***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 24 novembre 2008.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro. Entro il 24 novembre 2009 il Consiglio valuta, sulla scorta di una relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Uno Stato membro che abbia ripetutamente riscontrato difficoltà o inazioni da parte di un altro Stato membro nel riconoscimento reciproco e nell'esecuzione di decisioni di confisca, che non sono state risolte attraverso consultazioni bilaterali, può informarne il Consiglio ai fini della valutazione dell'attuazione della presente decisione quadro a livello di Stati membri.

5. Gli Stati membri, che agiscono in qualità di Stati di esecuzione, comunicano al Consiglio e alla Commissione, all'inizio dell'anno civile, il numero di casi in cui è stato applicato l'articolo 17, lettera b), insieme a una sintesi delle motivazioni.

Entro il 24 novembre 2013 la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l'opportunità.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

ALLEGATO

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca

a) Stati di emissione e di esecuzione:

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di confisca

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria:

.....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

.....

.....

.....

- c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione di confisca nello Stato di emissione [se diversa dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera b)]

Denominazione ufficiale:

.....

Indirizzo:

.....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

.....

.....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

.....

.....

- d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni di confisca nello Stato di emissione

Denominazione dell'autorità centrale:

.....

.....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

.....

Indirizzo:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

e) L'autorità o le autorità che si possono contattare [qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)]:

- Autorità di cui alla lettera b)
può essere contattata per questioni riguardanti:
- Autorità di cui alla lettera c)
può essere contattata per questioni riguardanti:
- Autorità di cui alla lettera d)
può essere contattata per questioni riguardanti:

f) Qualora la decisione di confisca faccia seguito a un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso allo Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (*), fornire le informazioni pertinenti atte a individuare il provvedimento di blocco o di sequestro (data di emissione e di trasmissione del provvedimento di blocco o di sequestro, autorità a cui è stato trasmesso, numero di riferimento, se disponibile):

.....

.....

g) Quando la decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti.

1. La decisione di confisca è stata trasmessa al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità):
-
-
2. La decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi (contrassegnare la casella pertinente):
- 2.1. Quando la decisione di confisca concerne uno o più beni specifici:
- si ritiene che i diversi beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;
- la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;
- si ritiene che un bene specifico oggetto della decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;
- 2.2. Quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro:
- i beni in questione non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI;
- il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca,
- altro motivo/altri motivi (specificare):
-
-

(*) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

h) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa una decisione di confisca:

1. **Persona fisica**

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile (se del caso):

Pseudonimi (se del caso):

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se possibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimo indirizzo noto:

.....

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

.....

1.1. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

.....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito:

.....

Ubicazione dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione:

.....

.....

1.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

.....

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione:

.....

.....

2. **Persona giuridica**

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione (se disponibile) ⁽¹⁾:

Sede statutaria (se disponibile) ⁽¹⁾:

Indirizzo della persona giuridica:

2.1. Se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca possiede beni o un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona giuridica disponga di beni/reddito:

.....

Descrizione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito:

.....

Ubicazione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

⁽¹⁾ Se la decisione di confisca è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione di confisca si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.

- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione:

.....

.....

2.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

.....

.....

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione:

.....

.....

i) Decisione di confisca

La decisione di confisca è stata pronunciata il (data):

.....

La decisione di confisca è passata in giudicato il (data):

Numero di riferimento della decisione di confisca (se disponibile):

1. Informazioni sul tipo di decisione di confisca:

1.1. Contrassegnare la(le) casella(e) pertinente(i) all'oggetto della decisione di confisca:

una somma di denaro:

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, indicando la valuta (cifre e lettere):

.....

importo totale oggetto della decisione di confisca con indicazione della valuta (cifre e lettere):

.....

bene(i) specifico(i):

descrizione dei beni specifici:

.....

ubicazione dei beni specifici (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

.....

se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

.....

1.2. L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (indicare la categoria/le categorie contrassegnando la casella pertinente/le caselle pertinenti):

i) è il prodotto di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto,

ii) è lo strumento di tale reato,

iii) è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di poteri estesi di confisca specificati nelle lettere a), b) e c). La decisione si fonda sul fatto che l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinta che il bene in questione sia il provento di:

a) attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie;

b) analoghe attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze nelle circostanze della fattispecie; o

c) attività criminose della persona condannata quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata stessa;

- iv) è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni riguardanti i poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

Se sussistono due o più categorie di confisca, fornire precisazioni su quale bene è stato confiscato in relazione a ciascuna categoria:

.....

2. Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca

2.1 Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca sono stati commessi, inclusi tempo e luogo:

.....
.....
.....
.....
.....

2.2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca e disposizioni di legge/ codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.3 Se applicabile, contrassegnare il reato o i reati seguenti, cui si riferiscono i reati di cui al punto 2.2, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, tra cui l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2.4. Qualora il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca, individuati al punto 2.2 non siano contemplati al punto 2.3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione (compresa l'effettiva attività criminosa in questione e non, per esempio, la qualificazione giuridica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

j) Procedimenti che danno luogo alla decisione di confisca

In merito ai procedimenti che hanno dato luogo alla decisione di confisca, pregasi indicare (contrassegnare le caselle pertinenti):

- a) la persona interessata è comparsa personalmente nei procedimenti;
- b) la persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti, ma è stata rappresentata da un consulente legale;
- c) la persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti e non è stata rappresentata da un consulente legale. Si conferma che:
- la persona è stata informata personalmente, o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, dei procedimenti, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, o
- la persona ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca.

k) Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, pregasi indicare se lo Stato di emissione acconsente a che la confisca nello Stato di esecuzione assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:

- sì
 no

2. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, pregasi indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della decisione di confisca possono essere trasferiti nello Stato di emissione:

- sì
 no

l) Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione di confisca, totalmente o in parte:

sì

no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

detenzione (periodo massimo):

lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo):

altre sanzioni (descrizione):

.....

m) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

.....

.....

n) Il testo della decisione di confisca è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):